

10
11
138

COSTITUZIONI e REGOLE

COSTITUZIONI e REGOLE
dei
Chierici Regolari Somaschi

approvate «ad experimentum»
dal Capitolo Generale speciale

- Somasca 31 luglio - 25 agosto 1967
- Rapallo 5-23 marzo 1968



CURIA GENERALE - ROMA

BCM

10

11

138



10
11
138

COSTITUZIONI e REGOLE

dei

Chierici Regolari Somaschi

approvate « ad experimentum »
dal Capitolo Generale speciale

- Somasca 31 luglio - 25 agosto 1967
- Rapallo 5-23 marzo 1968



CURIA GENERALE - ROMA

PRESENTAZIONE

del Rev.mo Proposito Generale, P. Giuseppe Boeris

Il Capitolo Generale speciale straordinario convocato, in ossequio al Motu Proprio "Ecclesiae Sanctae" (II, 3), per la revisione e l'aggiornamento delle vita religiosa e delle Costituzioni alla luce dei Documenti del Concilio Vaticano II, in particolare del "Perfectione caritatis", e celebrato in due sessioni (Somasca, 31 luglio - 25 agosto 1967 — Rapallo, 5 - 23 marzo 1968), ha chiuso felicemente i suoi faticosi lavori, approvando il nuovo testo delle COSTITUZIONI e REGOLE, che io, carissimi Confratelli, ho il piacere di presentarvi.

Lo accompagno con alcune osservazioni:

I - Tutti Voi ormai bene conoscete il motivo e la convenienza della divisione dell'antico testo delle Costituzioni nelle due parti,

chiamate rispettivamente COSTITUZIONI e REGOLE. Tale divisione, conforme alle direttive conciliari, era già prevista, anche se concepita con criteri diversi, nella precedente riforma non portata a termine: difatti il testo del 1957 conteneva solo le Costituzioni e doveva essere integrato dalle Regole.

Mi preme tuttavia rilevare quanto si dice al n. 10: "Oltre alle Costituzioni, codice fondamentale della vita religiosa, i Nostri osservino fedelmente anche le norme pratiche che noi chiamiamo Regole, poichè sia le une che le altre detengono il medesimo valore, che è insostituibile per il raggiungimento della perfezione religiosa".

Sono parole chiarissime, che danno la definizione e delle Costituzioni e delle Regole, e che, ai fini della osservanza e quindi del raggiungimento della perfezione religiosa, pongono le medesime sullo stesso piano, anche perchè esse sono talmente legate tra loro, che, separate, perderebbero molto del loro valore e risulterebbero un qualche cosa di monco e di imperfetto.

A conferma di ciò, e inoltre per motivi di praticità nei riferimenti e citazioni, il Capitolo

ha voluto espressamente adottare un'unica enumerazione progressiva, che comprendesse le une e le altre.

II - Come era previsto, sono risultati due Libri di Costituzioni (I - Vita religiosa; II - Governo dell'Ordine) e uno di Regole: questo ultimo è pressochè parallelo al primo Libro delle Costituzioni.

Per decisione del Capitolo Generale, sono già in vigore dall'8 dicembre 1967 parte delle Costituzioni e cioè: Libro I, capp. I, II, XIII e Libro II, tutto. Inoltre, il Consiglio Generale, per mandato del Capitolo, ha stabilito che la parte restante delle Costituzioni e le Regole entrino in vigore il giorno 29 giugno p.v., festa dei SS. Pietro e Paolo, nell'anno diciannove volte centenario del loro martirio, celebrato in tutta la Chiesa come l'"Anno della Fede" per volere di S.S. Paolo VI.

Perciò, a partire da tale data, avrà pieno valore tutto e solo il testo presente, naturalmente "ad experimentum", a norma dell'"Ecclesiae Sanctae".

L'esperimento durerà almeno sino al 1975, anno in cui, dopo che il Capitolo Generale

ordinario avrà confermato, tutti o in parte, i mutamenti introdotti, il nuovo testo dovrà essere sottoposto alla approvazione della Santa Sede per diventare definitivo.

III - E' importante, ancora, osservare che, sempre a norma del citato Motu Proprio (II, 6), il Capitolo Generale ordinario dell'anno prossimo conserverà le stesse ampie facoltà del Capitolo straordinario in materia di aggiornamento delle Costituzioni. Pertanto esso potrà ritoccare ulteriormente e perfezionare il presente testo, qualora l'esperimento lo suggerisse o venissero fatte proposte ritenute, a suo giudizio, valide.

A tale scopo, tutti i Religiosi potranno inviare osservazioni, suggerimenti e proposte opportune. Anzi, sono vivamente invitati a farlo, dal momento che la cosa non riuscirà difficile, avendo tutti sott'occhio un testo completo.

Siccome tutto questo eventuale materiale dovrà essere raccolto, esaminato e vagliato da una Commissione apposita, prima che in sede di Capitolo, il Consiglio Generale ha stabilito che esso pervenga alla Curia Generale entro e non oltre il 31 dicembre del corrente anno.

Ancora una volta viene offerta l'occasione di una collaborazione generale, che sarà quanto mai gradita se fatta con retta intenzione e col desiderio sincero di contribuire efficacemente al bene comune.

* * *

Carissimi Confratelli, chiudo rilevando come il Capitolo Generale, durante i suoi dibattiti aperti ma fraterni, spesso abbia fatto appello al senso di responsabilità, che incombe a ciascuno di noi di fronte all'Ordine, oggi più che in passato.

La libertà, certamente più ampia, circa le determinazioni esterne, suppone la libertà interiore, cioè il rinnegamento della propria volontà e il sincero adempimento della volontà di Dio. Ma tutti conferiremo piena vitalità alla nostra religiosa Famiglia, se procederemo con profonda sincerità e con aperta comunicazione vicendevole.

Con tale sentimento ed invito sono onorato di offrire al vostro studio, alla vostra meditazione e soprattutto alla vostra responsabile osservanza il frutto del Capitolo Generale speciale straordinario.

Ci assistano la protezione di Maria SS., Madre degli Orfani, Patrona dell'Ordine e modello di vita religiosa, e l'aiuto del Santo Fondatore che, a chiusura dell'anno bicentenario della sua esaltazione all'onore degli Altari, ci offre questo dono incomparabile per una generosa ripresa, alla luce dei suoi esempi ed insegnamenti.

A tutti il conforto della benedizione del vostro aff.mo

P. GIUSEPPE BOERIS c.r.s.
Preposito Generale

Roma, 29 aprile 1968, 399° anniversario Natale dell'Ordine

COSTITUZIONI

LIBRO PRIMO

Vita Religiosa

CAPITOLO I

NATURA E FINE DELL' ORDINE

1. Il nostro umile Ordine fu suscitato nella Chiesa di Dio per impulso dello Spirito Santo da S. Girolamo Emiliani, patrizio veneto, nel 1534, col nome di "Compagnia dei Servi dei poveri derelitti", "per accrescere il fuoco dell'amore di Dio sulla terra". Esso fu inserito nel numero degli Ordini religiosi e posto sotto la regola di S. Agostino da S. Pio V il 6 dicembre 1568 col nome di Congregazione dei Chierici Regolari di Somasca, piccolo paese ove era stato fondato. Il 29 aprile dell'anno seguente, avendo i primi Padri emessi i voti solenni, con grande esultanza celebrò il suo natale. Le Costituzioni dell'Ordine, preparate con sapienza e prudenza dai nostri Padri, dopo lunga esperienza di anni, furono approvate dal Sommo Pontefice Urbano VIII il 5 maggio 1626. Esse, aggiornate in tempi successivi, vengono presentate ai nostri Religiosi, perchè siano loro di guida nel servizio divino per lo sviluppo della carità e l'acquisto della perfezione religiosa.

2. L'Ordine nostro, inserito nella Chiesa, partecipa alla sua missione salvifica, prolungando nel mondo, ad imitazione di S. Girolamo, la forma di vita, che Cristo presentò agli uomini. In tal modo i suoi Membri, resi più liberi dalle cure terrene, per dedicarsi alle realtà e ai beni celesti, manifestano, testimoniano e preannunciano la nuova ed eterna vita del Regno dei cieli.

3. Questa forma di vita, che il nostro ardentissimo Padre propose a sè e ai Suoi, congiunge insieme contemplazione e azione apostolica. E' ordinata sul fondamento dei consigli evangelici e conduce al sommo della perfezione. Essa non domanda grande austerità nè dure penitenze corporali; ma esige la vera umiltà, la perfetta obbedienza, il rinnegamento, la rinuncia alla propria volontà ed una ferventissima dedizione al bene del prossimo, nel compimento delle opere di divina misericordia. La fedeltà a questo spirito manterrà il nostro Ordine in Cristo e "se la Compagnia starà con Cristo, si avrà l'intento; altrimenti tutto è perduto".

4. Innanzitutto il nostro Padre ci ha lasciato come sacra eredità la missione di assistere ed educare gli orfani e gli abbandonati, per i quali egli aveva deciso "di vivere e morire"; e la Chiesa gliene ha riconosciuto il merito, proclamandolo "Patrono universale degli orfani e della gioventù abbandonata". Perciò l'Ordine nostro, emulando le gesta del Santo Fondatore, si dedica a questa opera di nobilissima carità cristiana, e la considera come sua prima e principale attività apostolica.

5. Inoltre l'Ordine somasco, fedele agli esempi ed insegnamenti di S. Girolamo, sensibile ai segni dei tempi e alle necessità della Chiesa, e obbediente alle direttive dei Romani Pontefici, si è dedicato e continua a dedicarsi alle opere di carità, specialmente mediante la istruzione e l'educazione religiosa e morale della gioventù nelle scuole, al ministero pastorale e missionario, soprattutto con l'insegnamento della Dottrina cristiana.

6. L'attività apostolica è quindi essenziale alla nostra forma di vita, tanto che i nostri Religiosi nei primi tempi furono chiamati

”Padri delle opere e dei poveri”. Essa però avrà efficacia a condizione che i Nostri siano compenetrati di spirito soprannaturale attinto quotidianamente dalla loro intima unione con Dio, perchè ”Cristo opera in quegli strumenti che si lasciano guidare dallo Spirito Santo”.

7. Noi formiamo una comunità fraterna per svolgere, in stretta comunione di vita e di lavoro, la nostra missione caritativa. Uniti dal profondo vincolo dell'amore soprannaturale, compiamo il nostro apostolato alcuni come sacerdoti, altri come laici, tutti consacrati a Dio, aiutandoci gli uni gli altri per conseguire pienamente la perfezione del nostro stato. Sotto la guida del Superiore, rappresentante di Dio, la Comunità realizza la propria vita e la collaborazione di tutti nell'amore.

8. L'Ordine somasco è posto sotto la protezione di Maria SS., invocata come Madre degli orfani e venerata come sua Patrona primaria. Consacrandosi totalmente a Lei e prendendola come modello di vita, i nostri Religiosi progrediranno ogni giorno di più ed apporteranno frutti di salvezza sempre più abbondanti.

CAPITOLO II

COSTITUZIONI E REGOLE

9. Sappiano bene i Nostri che sono stati chiamati al servizio attivo del Cristo nella Famiglia somasca per essere, come dice S. Giacomo, perfetti e integri e senza alcun difetto, e che la fedele osservanza delle Costituzioni è la mistica scala di Giacobbe per cui sicuramente si raggiunge Dio; al contrario la loro violazione espone i Religiosi a gravi pericoli morali e spirituali, sospingendoli fatalmente verso la china rovinosa del peccato.

10. Oltre alle Costituzioni, codice fondamentale della vita religiosa, i Nostri osservino fedelmente anche le norme pratiche di vita che noi chiamiamo Regole, poichè sia le une che le altre detengono il medesimo valore, che è insostituibile per il raggiungimento della perfezione religiosa. Ricordino infine che identica forza obbligatoria hanno i Decreti emessi dal Capitolo Generale a seconda della necessità e della opportunità.

11. Desideriamo vivamente che i Nostri considerino tutti i mezzi, dei quali al numero precedente, come validi aiuti esterni ed incitamenti per il progresso della vita spirituale, e che li osservino integralmente in tutta la loro estensione, anche nelle cose di lieve entità. I Superiori ne curino la esatta osservanza con l'esempio, con l'esortazione ed anche, qualora fosse necessario, con la paterna correzione, affinché non ne scapiti il fervore della disciplina regolare.

12. Desiderando che i Nostri siano in coscienza tranquilli e non temano di cadere in qualche peccato in forza delle Costituzioni e Regole, dichiariamo che esse non importano alcun obbligo che possa indurre in colpa grave o leggera, a meno che all'eventuale inosservanza sia congiunto il loro disprezzo o la violazione di uno dei tre voti o il precetto "in virtù di santa obbedienza" o una censura ecclesiastica o qualcosa di analogo, che per motivo intrinseco renda colpevole colui che non osservasse una determinata legge.

13. Qualora sorgesse qualche dubbio o incertezza, che sembri richiedere una interpre-

tazione autentica o anche solo una semplice dichiarazione, si rimetta la cosa al Capitolo Generale. Tuttavia nel frattempo, per casi particolari e urgenti, il Preposito Generale con il suo Consiglio stabilisca il da farsi.

14. Le esenzioni ordinarie dagli impegni derivanti dalla osservanza delle Costituzioni e Regole devono essere autorizzate dal Superiore per giustificato motivo. Per quelle di maggior rilievo, il medesimo metterà al corrente i Superiori Maggiori e si regolerà secondo quanto da essi stabilito.

15. Non si facciano nuove Costituzioni, nè si cambino quelle già esistenti, se non per grave necessità e con l'approvazione della Sede Apostolica.

16. Tutta l'opera della formazione tende ad aiutare i candidati alla vita religiosa nel nostro Ordine a conformarsi più intimamente a Gesù Cristo secondo la grazia della vocazione, nel suo triplice aspetto religioso, clericale, apostolico, crescendo nella fede, nella speranza e nella carità.

17. Una integrale formazione religiosa deve abbracciare la persona in tutte le sue manifestazioni intellettuali, affettive e pratiche, sia nell'ordine naturale che in quello soprannaturale, e deve svilupparsi secondo i principi della gradualità e della simultaneità, adeguandosi alle caratteristiche personali e alle esigenze dei luoghi.

18. La progressiva conformazione a Cristo trae alimento, come da ricchissima fonte, dalla lettura e meditazione della Parola di Dio, dalla preghiera, dalla partecipazione attiva al mistero di Cristo presente nella Chiesa, mediante i

Sacramenti, specialmente l'Eucaristia, e dalla filiale devozione alla Madre di Dio e Madre nostra.

19. I nostri giovani siano aiutati a conoscere e praticare il modo di servire Cristo proprio del nostro Ordine, e imparino a stimare questa vocazione come dono di Dio, seguendola fedelmente e conformandosi allo spirito di S. Girolamo.

20. I giovani siano gradualmente avviati al senso di responsabilità, sia nell'esercizio più attivo e spontaneo della vita spirituale, intellettuale e disciplinare, sia nei vari esperimenti apostolici, sotto la prudente guida del Superiore.

21. Inoltre abbiano una appropriata conoscenza sia delle condizioni dei tempi e degli uomini, sia dei bisogni della Chiesa, ed imparino ad usare con equilibrio tutto ciò che il progresso e la scienza offrono, ad integrazione della loro formazione.

22. La disciplina è parte necessaria della formazione per acquistare equilibrio e matu-

rità, ed è insieme sostegno della vita comune e della carità. Sia praticata in modo tale che nell'animo dei giovani si formi l'attitudine ad accogliere l'autorità per intima convinzione, per dovere di coscienza e per motivi soprannaturali.

23. Si aiutino i giovani a comprendere che il rinnegamento di sè, soprattutto nella generosa osservanza delle Costituzioni e delle Regole, è condizione di ogni crescita umana e soprannaturale.

24. I Superiori, come tutti i Religiosi preposti alla educazione dei giovani, siano entusiasti della propria vocazione, si distinguano per integrità di vita, per solida dottrina, per prudenza ed equilibrio. Siano inoltre forniti di conveniente esperienza pastorale oltre che di una adeguata formazione spirituale e pedagogica. Sappiano che dal loro modo di pensare e di agire dipende in gran parte l'esito della formazione. Ci sia perciò tra loro unità di spirito e di azione. Dimostrino poi una grande fedeltà al Magistero della Chiesa, nel cui nome essi esercitano il loro ministero, e tale fedeltà inculchino nell'animo dei giovani.

25. Il rapporto tra Superiori ed Alunni abbia come fondamento la reciproca fiducia. Pertanto si favorisca un dialogo leale e discreto, nel quale i giovani possano manifestarsi apertamente e sinceramente, in modo che il consenso e l'obbedienza siano più convinti e responsabili, e ogni giorno più si sviluppi tra gli uni e gli altri perfetta comunione di anime.

26. Seminario Minore, Noviziato, Studentato per i Chierici, Juniorato per i Fratelli costituiscono i diversi periodi della formazione dei nostri Religiosi.

27. Le Norme particolari per l'attuazione di questi principi, in ogni periodo della formazione, sono determinate nella nostra "Ratio Institutionis Religiosae".

CAPITOLO IV

SEMINARIO MINORE

28. I nostri Religiosi sentano il dovere di dare incremento alle vocazioni, soprattutto chiedendo al Padrone della messe che mandi operai, e dando testimonianza di vita vissuta nella gioia e nella carità fraterna. Inoltre, collaborino a tutte le iniziative promosse a tale scopo, cooperando alla formazione cristiana dei giovani, e attingendo anche alle moderne risorse della pedagogia e della sociologia, in modo da aiutarli a scoprire e seguire generosamente la loro vocazione.

29. I giovani, che dimostrano una certa propensione alla nostra vita, si accolgano, per il primo periodo di formazione, in Istituti idonei o Seminari Minori, fino a che si trovino nelle condizioni necessarie per l'ammissione al Noviziato. Per gli aspiranti Fratelli si seguano le norme del Diritto comune circa il Postulato, il quale, per i più giovani, sia preceduto da un congruo periodo di tempo per una adeguata maturazione.

30. Lo scopo dei Seminari Minori è di coltivare i germi della vocazione e di orientare il giovane ad una scelta libera e responsabile, in ordine alle finalità della nostra vita religiosa.

31. Per facilitare il programma di formazione integrale, dette Istituzioni sono rette con Statuti particolari, che tengono conto delle diverse caratteristiche dei luoghi, a norma del n. 240, 5^o delle Costituzioni.

CAPITOLO V

NOVIZIATO E PROFESSIONE

32. Il Noviziato è il periodo di formazione, durante il quale il Novizio, sotto la guida del Padre Maestro, approfondisce e matura la sua vocazione, attraverso lo studio delle Costituzioni, delle Regole e della teologia dei consigli evangelici, la pratica della vita religiosa, la preghiera e l'esercizio delle virtù.

33. Il Noviziato ha inizio con la consegna del Crocifisso e del libro delle Costituzioni e Regole, secondo il nostro Rituale (cfr. can. 553).

34. Tutto quanto vien detto sul Noviziato riguarda sia i Chierici che i Fratelli; tuttavia agli uni e agli altri saranno impartite una istruzione ed una formazione spirituale adeguate ai loro compiti.

35. Il Padre Maestro che è responsabile della formazione dei Novizi, sia Sacerdote dotato di grande saggezza, carità e pietà; e sia di età non inferiore ai trentacinque anni. E' suo compito di dare loro una formazione religiosa

corrispondente alle finalità dell'Ordine, nello spirito delle nostre Costituzioni e Regole, aiutandoli a superare gli ostacoli che impediscono il graduale progresso nella virtù, e stimolando in essi un intenso amore alla vita che hanno scelto.

36. Qualora il numero dei Novizi o altra causa lo richieda, il Padre Maestro sarà coadiuvato da un Padre Vicemaestro, di età non inferiore a trent'anni. Inoltre, potrà avvalersi della collaborazione di persone particolarmente esperte, d'intesa con i Superiori Maggiori.

37. Tutto ciò che si riferisce all'ordinaria attività del Noviziato, è ampiamente descritto nel "Direttorio dei Novizi".

38. Per quanto riguarda l'erezione, l'ubicazione e la funzionalità della Casa di Noviziato, l'inizio e la durata del medesimo, i rapporti dei Novizi con i Professi e con gli estranei, la scelta dei loro Confessori, si stia alle prescrizioni del Diritto comune.

39. Il Novizio può liberamente lasciare il Noviziato. Il Preposito Provinciale può dimettere il Novizio, che sia riconosciuto non idoneo

a portare gli oneri della vita religiosa e non dia chiari segni di buona indole e di perseveranza, dopo averlo interrogato e ascoltato.

40. Alla fine del Noviziato il Novizio ritenuto idoneo, dopo aver ricevuto l'abito religioso, emetta la professione dei voti semplici di castità, povertà e obbedienza, validi per un triennio. In caso di dubbio circa l'idoneità, il Preposito Provinciale può prolungare il tempo del Noviziato, a norma del Diritto comune.

41. La professione semplice può essere rinnovata, ma non oltre un secondo triennio, terminato il quale, il Religioso sarà ammesso, su propria richiesta, alla definitiva consacrazione a Dio con i voti solenni, se i Superiori lo riterranno idoneo. I medesimi procurino che a tale atto il Religioso premetta un congruo periodo di più intensa preparazione spirituale.

42. Per l'ammissione alla professione semplice, alla sua rinnovazione e a quella solenne, si osservino tutte le condizioni richieste dal Diritto comune e dalle nostre Costituzioni e Regole. Riceva la professione il Preposito Generale o Provinciale, direttamente o per mezzo di un Delegato (cfr. can. 572, § 1, 6°).

CAPITOLO VI

STUDENTATO

43. I Chierici, emessi i voti, per tutto il periodo degli studi, consolideranno e svilupperanno la loro formazione umana, religiosa, sacerdotale e apostolica in relazione al fine del nostro Ordine, in Case apposite, che chiamiamo Studentati.

44. Il governo dello Studentato è affidato al Padre Rettore, il quale sarà coadiuvato per la formazione religiosa dal Maestro di spirito e per la formazione culturale dal Prefetto degli studi. Sia il Maestro di spirito che il Prefetto degli studi dovranno avvalersi di altri collaboratori.

45. Nello Studentato sia in vigore la perfetta vita comune, in modo che esso diventi vera scuola di carità fraterna. Si osservino con particolare diligenza le Costituzioni e Regole e le norme fissate dai Superiori, contenute nel "Direttorio dei Chierici".

46. Lo studio della filosofia e della teologia e delle altre discipline, sia sacre che profane, richieste per una completa formazione religiosa e sacerdotale, secondo le esigenze della nostra missione, sia articolato a norma della nostra "Ratio Studiorum" e delle disposizioni emanate dall'Autorità Ecclesiastica competente.

47. I nostri Chierici si impegnino seriamente nello studio e lo considerino componente insostituibile della loro formazione integrale e mezzo indispensabile per la penetrazione e l'assimilazione vitale del mistero di Cristo.

48. Durante tutto il periodo degli studi, si dia ai Chierici l'occasione di imparare a vivere nell'obbedienza e nella responsabilità, nella maturazione affettiva e nella castità, nella povertà e nel lavoro, secondo lo spirito della nostra vocazione, persuasi che questa è la via migliore per arrivare all'unione con Dio e per approfondire la preparazione al sacerdozio.

49. Allo scopo di aiutare efficacemente l'ulteriore sviluppo e maturazione dei Chierici, se

ne completi l'educazione e l'istruzione, avviandoli all'esercizio pratico dell'apostolato in Case particolarmente adatte a questo scopo e sotto la guida paterna dei Superiori. Durante questo periodo, chiamato comunemente Magistero, i Chierici sospenderanno il corso regolare degli studi.

50. La formazione spirituale, collegata con quella dottrinale e pastorale, continui anche dopo l'Ordinazione sacerdotale. A questo scopo i giovani Sacerdoti frequenteranno un corso di teologia pastorale, saranno sottoposti agli esami quinquennali prescritti dal Diritto comune, e, dopo un congruo numero di anni, saranno riuniti per un periodo di aggiornamento spirituale.

CAPITOLO VII

JUNIORATO

51. I Fratelli, dopo il Noviziato, continueranno la loro formazione per il periodo, che va dalla professione semplice a quella solenne, denominato Juniorato.

52. Trascorreranno i primi tre anni dello Juniorato in una Casa apposita. Quanto detto nel capitolo precedente, a proposito delle strutture giuridiche della casa di Studentato e della formazione religiosa e apostolica dei Chierici, vale, tenuto conto del diverso aspetto della vocazione dei Fratelli, anche per questa Casa. Norme pratiche di vita sono contenute nel "Direttorio dei Fratelli".

53. Dopo il primo triennio, i Fratelli saranno inviati nelle Case dell'Ordine per un periodo di esperimento pratico, durante il quale essi si inseriranno gradualmente nella vita, che più tardi dovranno condurre. Alla fine di tale esperimento, si raccoglieranno in una Casa

adatta per una più intensa preparazione alla professione solenne.

54. Poichè la vocazione del Fratello è autentica chiamata all'apostolato, essa si esprimerà in tutte le attività che non richiedono necessariamente il carattere sacerdotale. Si ricordino i nostri Fratelli che, in qualunque ufficio assegnato loro dall'obbedienza, partecipano all'attività apostolica dell'Ordine.

CAPITOLO VIII

CONSACRAZIONE RELIGIOSA

55. Con la vocazione religiosa il Signore ci ha chiamato, con quell'amore di predilezione con cui chiamò Israele dalla terra d'Egitto nella terra promessa, a realizzare in modo più perfetto, per mezzo dei consigli evangelici, la santità battesimale, e a consacrarci a Lui nell'Ordine Somasco, per essere gente santa, popolo scelto, in mezzo al quale gli è gradito abitare.

56. Cristo Signore, il quale ha scelto per Sè una vita verginale e povera e si è fatto obbediente fino alla morte di croce per la gloria del Padre e la salvezza del mondo, è il modello della vita consacrata.

57. Questa consacrazione, che la Chiesa accoglie e associa, nella sua azione liturgica, alla oblazione del Sacrificio eucaristico, ci rende più liberi per il servizio della Chiesa stessa e più disponibili all'esercizio della carità verso i fratelli.

58. Con la professione dei consigli evangelici non rinneghiamo i valori terreni, ma ne testimoniamo il carattere transitorio, diventiamo segno del regno di Dio e della nuova creazione in Cristo Gesù risorto e glorificato, e suscitiamo in tutti il desiderio dei beni eterni pur in mezzo alle cose temporali.

59. Il dono totale di sè a Dio implica il dovere di attuare quotidianamente la nostra conversione e di tendere costantemente verso la perfezione con quel vivo fervore che tanto ci accese di entusiasmo al momento della nostra consacrazione, ricambiando così l'amore di Dio con il nostro amore.

60. Consacrati a Dio, dobbiamo sempre avere di mira, in tutti i nostri pensieri e in tutte le nostre azioni sia private che pubbliche, la gloria del Signore e l'utilità spirituale nostra e del prossimo.

61. Il voto di castità perfetta implica una scelta consapevole e libera di Dio, che ci rende capaci di vivere, con cuore indiviso, in più intima amicizia con il Cristo, impegnandoci alla rinuncia definitiva del matrimonio e ad una vita di purezza integrale.

62. Dobbiamo quindi essere amantissimi della castità, che rende in maniera speciale libero il cuore dell'uomo, lo accende sempre più di carità verso Dio e verso gli uomini e produce una paternità spiritualmente feconda verso tutte le membra del Corpo Mistico ed in particolare verso gli orfani.

63. L'insigne dono della castità non può risplendere senza una intimità con il Signore, continuamente rinnovata mediante la preghiera, la vita sacramentale ed un filiale amore alla Madre di Dio. Inoltre, per poterlo conservare sempre integro e perfetto, sono neces-

sari la mortificazione, la rinuncia volontaria e un grande spirito di sacrificio.

64. La castità è incrementata e difesa dalla vita di comunità, in cui, come in una nuova famiglia, coltiviamo la vera amicizia, prevenendoci gli uni gli altri nel mutuo rispetto, nella comprensione e nella benevolenza.

65. Contenti dell'amore di predilezione di Dio, non andiamo mendicando gli affetti terreni; non può infatti piacere a Dio chi si preoccupa di piacere alle creature. Tuttavia impariamo a trarre sapiente vantaggio dalla sana amicizia e collaborazione con tutti.

66. A tutti coloro che si avvicinano a noi offriamo chiara testimonianza di purezza, in modo che essi riconoscano che noi, sorretti dalla grazia divina, pur vivendo sulla terra, anticipiamo la vita del cielo.

CAPITOLO X

POVERTÀ'

67. Con il voto di povertà il Religioso rinuncia ad ogni forma di possesso dei beni temporali, rimettendosi, per il loro uso, alla dipendenza dei Superiori. Così egli partecipa volontariamente alla povertà di Cristo, che da ricco si è fatto povero per amor nostro; si rende libero da preoccupazioni terrene e disponibile per l'acquisto e l'espansione del Regno di Dio e per il servizio della Chiesa.

68. Sull'esempio di S. Girolamo e dei nostri primi Padri, che scelsero il titolo di "Servi dei poveri" e spesero la loro vita a sollievo dei più indigenti, le nostre Comunità diano testimonianza autentica di povertà. Sovvengano alle necessità della Chiesa e dei nostri Istituti che ne avessero bisogno; prestino servizio generoso ai poveri ed esplichino di preferenza la loro attività apostolica nelle zone più misere, dando così prova di fiducia nella Provvidenza di Dio.

69. La professione di povertà ci rende soggetti alla comune legge del lavoro; perciò i Nostri si applichino con serietà e diligenza alle loro mansioni e sappiano anche che "il non lavorare ben poco aiuta i fratelli a perseverare nell'amore di Cristo". Tuttavia allontanino ogni eccessiva preoccupazione, sicuri che non verrà mai a mancare il necessario a coloro che cercano prima di tutto il Regno di Dio e la sua giustizia.

70. Il nostro Ordine ha facoltà di possedere ed amministrare tutto ciò che è necessario al sostentamento ed incremento delle sue opere; si eviti tuttavia ogni apparenza di lusso, di lucro eccessivo e di accumulazione di beni.

71. I nostri Professi, in forza del voto, non possono donare o ricevere, anche se si tratta di doni e offerte di parenti e amici, vendere o comperare, dare o chiedere in prestito, tenere o usare cosa alcuna come propria, nè fare altri atti di proprietà senza il permesso del Superiore. Tutto quello che essi acquistano, per qualsiasi ragione o titolo, con la propria industria o come membri dell'Ordine, fa parte

dei beni dell'Ordine stesso e deve essere posto in comune.

72. Nessun Professo solenne può ritenere come propri i beni, sia mobili che immobili, di cui venga in possesso a qualunque titolo; tali beni appartengono all'Ordine, e il loro uso ed amministrazione sono regolati a norma del Diritto comune e delle Costituzioni.

73. Il Superiore ha il dovere di provvedere adeguatamente e con carità ai propri sudditi quanto occorre per il vitto, il vestito, la cura della salute e la loro attività professionale; e questo, anche per non dare occasione di violare la povertà e l'obbedienza.

CAPITOLO XI

OBEDIENZA

74. Il voto di obbedienza obbliga gravemente ad obbedire ai legittimi Superiori quando comandano in forza del voto e nello spirito delle Costituzioni e Regole. La virtù dell'obbedienza induce a mettersi volontariamente alla dipendenza del Signore, per compiere la sua volontà manifestata dai Superiori, sull'esempio di Gesù che ha detto di se stesso: "Mio nutrimento è fare la volontà di Colui che mi ha mandato".

75. Nell'Ordine nostro hanno facoltà di imporre precetti in forza del voto di obbedienza il Preposito Generale per tutti e i singoli Professi, il Preposito Provinciale per i suoi sudditi.

76. Mediante la professione di obbedienza offriamo a Dio il sacrificio completo della nostra volontà, accettando, come nostra, la sua. Con il vincolo dell'obbedienza, i Superiori e i sudditi, in tutte le strutture dell'Ordine, u-

niti ordinatamente nella carità, edificano il Corpo di Cristo, che è la Chiesa, secondo il piano di Dio.

77. Nella Comunità il Superiore, che tiene il posto di Dio, esercita l'autorità secondo le Costituzioni e le Regole, a servizio dei fratelli, nella ricerca della volontà divina, cui tutti debbono sottomettersi. A lui perciò i Religiosi, dopo aver eventualmente manifestato le proprie difficoltà, si sottomettono in spirito di fede e di amore, sapendo che nessuno raggiunge più rapidamente del vero obbediente la perfezione.

78. Esortiamo i Nostri affinché mettano a profitto i doni, che Dio ha loro concesso, manifestando ai Superiori, in una collaborazione attiva e responsabile, quanto credono sia di maggior utilità all'Ordine, alla Comunità o ai singoli individui, disposti tuttavia ad accettare ciò che essi riterranno opportuno decidere, anche se contrario alle proprie opinioni.

79. Avendo compiuto liberamente il sacrificio completo della nostra volontà per fare quella di Dio, non dobbiamo credere umiliante

per la nostra dignità e contrario allo sviluppo della personalità alcun ufficio o lavoro, che Dio ci affida con l'obbedienza. Anzi, riteniamo per certo che la nostra libertà interiore crescerà in proporzione dell'unione a Cristo umile e obbediente fino alla morte di croce.

80. Chi venisse destinato dall'obbedienza ad un ufficio o ministero per il quale ritenesse di non possedere sufficiente cultura o prudenza o autorità o fermezza d'animo, esponga umilmente ai Superiori le sue difficoltà, ma poi, appoggiandosi all'obbedienza come a forza divina, deponga ogni esitazione o timore, fiducioso che Dio provvederà.

81. Le nostre Comunità sono riunite dallo Spirito Santo, perchè i loro membri, vivendo in un cuor solo ed un'anima sola, tendano responsabilmente, sotto la guida del Superiore ed in religiosa armonia d'intenti, alla realizzazione della missione affidata loro dalla divina Provvidenza.

82. Ricordino i Nostri che la vita comunitaria si alimenta e si accresce soprannaturalmente con la Parola di Dio, l'orazione, la liturgia e specialmente con l'Eucaristia, vincolo di carità.

83. La fraterna comunanza di vita, attuata con la totale donazione di sè, non mortifica il singolo Religioso, ma valorizza il suo sacrificio, e, favorendo lo sviluppo delle sue doti, lo fa passare "dalla morte alla vita vera con Cristo".

84. Poichè l'efficacia di ogni nostro apostolato trae grande energia da quella particolare

presenza di Cristo, di cui gode la Comunità riunita nel suo nome, i Nostri perseverino nello spirito di preghiera e di fraterna carità.

85. La vita delle nostre Comunità è ordinata secondo le Costituzioni e le Regole e le norme particolari fissate nel Capitolo locale, ed è favorita da alcuni atti comuni quali la preghiera, il lavoro, i pasti e la ricreazione.

86. I Nostri ogni giorno, nei tempi e luoghi stabiliti, si riuniscono per la preghiera comune, che ci fa sentire figli dello stesso Padre e fratelli tra noi.

87. Elemento indispensabile della vita di comunità è lo spirito di famiglia, in forza del quale i Religiosi, uniti fra loro come fratelli e come figli al Superiore, mettono in comune i doni di natura e di grazia, e si sentono e diventano corresponsabili di tutte le attività che sono chiamati a svolgere.

88. Da questa unione solidale, che regge le singole Comunità, scaturisce l'amore verso lo intero Ordine, vera nostra famiglia, piccola porzione della Chiesa di Dio; amore che si

dimostra approfondendone la conoscenza ed adoperandoci affinchè la sua presenza sia sempre più feconda al servizio dei fratelli, specie dei più poveri ed abbandonati.

89. I nostri Religiosi si radunino per consumare i pasti in comune, in serenità di spirito e distensione d'animo, e per rinsaldare i vincoli dell'amore nella gioia dell'incontro.

90. Ogni giorno i Nostri partecipino, per quanto è consentito dai loro compiti, alla ricreazione fatta in comune che, oltre ad essere un necessario sollievo, è anche un ottimo mezzo per fomentare l'unione degli animi.

CAPITOLO XIII

VITA DI PIETA'

91. E' stato sapientemente affermato, alla luce degli insegnamenti degli Apostoli e dei Padri della Chiesa, che per edificare solidamente la vita spirituale occorre mettere a fondamento di ogni attività la pietà, che è vita di intimità con Dio. "La Compagnia, esortava il nostro Santo Fondatore, si mantenga nella devozione; mancando la devozione, mancherà ogni cosa".

92. Il Religioso che vive nascosto con Cristo in Dio gode di una profonda pace interiore, la quale non dipende dai giudizi degli uomini, ma dal testimonio della propria coscienza e da quella fiducia che, in ogni evenienza, dobbiamo riporre in Dio.

93. Inseriti in Cristo con il santo Battesimo, per cui, divenuti capaci di essere veri adoratori in spirito e verità, siamo fedeli imitatori di Lui, che trascorse la sua vita terrena in intima unione con il Padre celeste, e facciamo in mo-

do che la pietà compenetri tutta la nostra attività e che questa non impedisca l'interiore unione con Dio.

94. Coltiviamo la pietà liturgica, perchè la Liturgia è il culmine a cui tende l'azione della Chiesa e la fonte da cui deriva la sua virtù, e, per mezzo di essa, rendiamo il massimo onore a Dio ed attuiamo l'opera della redenzione nostra e dei fratelli.

95. I Nostri attendano con vero impegno alla lettura e alla meditazione della Sacra Scrittura; attingeranno così i principi sicuri della loro formazione spirituale, favoriranno grandemente la loro vita di pietà e si renderanno maggiormente disposti e preparati alle opere di apostolato.

96. Poichè mezzo importante per la santificazione della giornata è la recita dell'Ufficio Divino, che continua l'azione sacerdotale di Cristo, lodando incessantemente il Padre per mezzo della Chiesa, tutti i nostri Religiosi lo recitano ogni giorno il più perfettamente possibile, sia con l'interna devozione dell'anima, sia con il comportamento esteriore. Le Regole

ne precisano l'obbligo e le modalità (cfr. nn. 391, 392).

97. La santa Messa è il mistero centrale della nostra religione, perchè da essa scaturisce ininterrottamente l'opera della redenzione universale. I nostri Sacerdoti procurino di celebrarla con la massima devozione, studiandosi di estendere nella vita ciò che compiono sull'altare.

98. Coloro che non sono Sacerdoti, partecipino ogni giorno alla celebrazione della Messa, offrendosi a Dio con la Vittima divina, e cibandosi possibilmente del Corpo di Cristo, sacramento di unità e pregustazione del convito del cielo.

99. I Nostri si accostino con frequenza al Sacramento della Penitenza, poichè esso favorisce in sommo grado la conversione del cuore nella riconciliazione con il Signore e la comunità ecclesiale.

100. Sull'esempio di Cristo, che volle subire la pena dei peccati degli uomini, i nostri Religiosi integrino la penitenza sacramentale con le altre opere di penitenza, offrendole ad

espiazione dei peccati loro e del prossimo. Tuttavia ricordino sempre che la penitenza cristiana consiste innanzitutto nella volontà di conversione, nella lotta contro il peccato e nel desiderio vivissimo di condurre la vita nuova nello Spirito Santo.

101. I Nostri tengano nel debito onore gli esercizi di pietà riconosciuti dalla veneranda tradizione della Chiesa e del nostro Ordine, procurando che essi, specialmente se fatti in comune, siano in armonia con la Liturgia e da questa traggano in qualche modo l'ispirazione.

102. La partecipazione ai misteri della Liturgia viene degnamente preparata dall'esercizio spirituale della orazione mentale. Tutti i nostri Religiosi vi attendano con ogni diligenza ed apprendano perfettamente questa scienza che rende capaci di unire la mente a Dio in sacro vincolo di amore.

103. L'orazione mentale non si deve mai tralasciare, anche perchè, come dice S. Giovanni Crisostomo, senza di essa è impossibile condurre una vita virtuosa e possedere nello animo qualsiasi egregia dote. E' certo che nessuno si è reso illustre per opere e vita santa,

senza essersi lungamente esercitato in essa; come pure nessuno è ritornato alla vita e ai costumi mondani, senza aver prima trascurato e abbandonato la meditazione.

104. I Nostri ogni anno compiano gli Esercizi Spirituali, durante i quali, liberi da ogni altra attività, attendano in raccoglimento e con serio impegno al proprio profitto spirituale.

105. Onorino di culto speciale la Santa Madre di Dio, figura e modello della Chiesa, per essere più intimamente uniti con il Salvatore Gesù. Ne illustrino gli uffici e i privilegi alla luce dei Sacri Testi e del Magistero della Chiesa; ne imitino le virtù, ne zelino il culto, specialmente liturgico, affinchè quanti sono affidati alle nostre cure più facilmente raggiungano la perfezione cristiana.

106. Realizzeremo in modo più sicuro la nostra vocazione, se invocheremo l'intercessione del nostro Fondatore e Padre San Girolamo, e seguiremo fedelmente gli insegnamenti e gli esempi di Lui, che, superate le attrattive del mondo, scelse la via di Gesù Crocifisso e diede la vita per il servizio dei poveri. Sia cura di tutti di diffonderne la conoscenza ed il culto.

CAPITOLO XIV

APOSTOLATO

107. Poichè l'esercizio dell'apostolato è parte essenziale della nostra vita religiosa e la deve compenetrare in ciascuno dei suoi elementi, divenendone alimento e sostegno, i Nostri, animati da grande zelo, consacrino alla salvezza delle anime le loro energie fisiche e morali. Sappiano che il loro apostolato sarà tanto più efficace quanto più profondamente attingeranno alle sorgenti della vita interiore e quanto più intima sarà la loro unione con Gesù Cristo.

108. I Religiosi, nell'esercizio del loro apostolato, conservino integro lo spirito dello Ordine, dipendano dai Superiori e osservino fedelmente le Costituzioni e Regole. Inoltre, mossi esclusivamente dalla carità di Cristo e dallo zelo per le anime, dimostrino un totale distacco dalle cose terrene e dai personali interessi. Sull'esempio del Salvatore, rivolgano di preferenza le loro attenzioni più delicate ai

poveri, ai derelitti, ai malati, ai sofferenti di ogni genere.

109. In particolare, seguendo l'esempio di S. Girolamo e fedeli alle tradizioni dell'Ordine, il quale fin dalle origini esercitò in modo eminente la missione di istruire ed educare cristianamente i giovani, in primo luogo gli orfani, abbraccino con religioso entusiasmo questa forma di apostolato, tenendo presente la sua singolare nobiltà e l'incidenza dell'educazione sul progresso della vita sia individuale che sociale.

110. I Nostri prediligano l'apostolato della Dottrina Cristiana, così cara al nostro Santo Fondatore, e lo considerino strumento insostituibile di evangelizzazione e di educazione, con cui si dà luce e forza alla fede. Per contribuire all'animazione dell'ordine temporale con lo spirito del Vangelo, preparino i laici, specialmente giovani, ad offrire la propria opera in qualità di catechisti, favoriscano e promuovano, nelle nostre Case, incontri spirituali ed ogni altra iniziativa di apostolato.

111. Ogni Comunità, per il suo particolare inserimento nella Chiesa locale, nutra un senso di filiale rispetto per il Vescovo, e ne assecondi, nei limiti del possibile, le richieste e i desideri, in spirito di cordiale collaborazione, tenendo però sempre presenti le caratteristiche essenziali del nostro Ordine e le esigenze delle Costituzioni. Inoltre, sia favorita la fraterna collaborazione anche con le altre comunità ecclesiarie e religiose.

112. Poichè l'apostolato può esercitare tutta la sua efficacia solo se sostenuto da adeguata formazione, i Superiori promuovano la preparazione spirituale, dottrinale e tecnica dei Religiosi quale è richiesta dalle circostanze storiche e sociali, in cui deve svolgersi la loro attività, procurando i mezzi necessari. Inoltre, si tenga presente che possono diventare sostegni validissimi dell'apostolato anche i mezzi di comunicazione sociale.

CAPITOLO XV

ISTITUTI DI EDUCAZIONE

113. I nostri Religiosi attendano alla educazione della gioventù con amore e dedizione, sicuri di realizzare il fine della vocazione somasca; ne assumano i vari uffici ed impegni con spirito di fede, memori delle parole evangeliche "Qualunque cosa avete fatto ad uno di questi più piccoli, l'avete fatta a me"; lavorino con senso di responsabilità, coscienti di offrire un contributo prezioso per l'edificazione del Corpo Mistico di Cristo e per il progresso dei popoli.

114. I Nostri, animati da un genuino spirito evangelico, seguendo l'esempio di S. Girolamo e fiduciosi nella Divina Provvidenza, favoriscano i più bisognosi di cure educative, i più disagiati, e soprattutto verso questi abbiano benevolenza ed attenzioni paterne.

115. L'attività dei nostri Istituti abbia continuamente presente il fine dell'educazione cri-

stiana, che consiste nell'aiutare i giovani a sviluppare, parallelamente alla loro personalità, i germi dell'uomo nuovo "rinato in Cristo" nel Battesimo e a formarsi una mentalità illuminata dalla Fede. Perciò, nei nostri Istituti, tutto sia orientato verso questo fine e sia permeato dallo spirito di Cristo, che eleva e santifica ogni valore umano; e tutti, Religiosi e Collaboratori laici, sentano la responsabilità di questo chiaro orientamento educativo.

116. In conformità alla nostra tradizione, teniamo presenti i principi derivati dagli esempi lasciatici dal nostro Santo Fondatore nel campo della educazione. Egli, ispirando la sua azione formativa al Vangelo e facendosi piccolo con i piccoli, visse sempre in mezzo ai suoi fanciulli con amore e tenerezza di padre, per meglio conoscere, educare ed aiutare ciascuno nella preparazione alla vita. Mettendo a fondamento della sua opera educativa la conoscenza e la pratica della Dottrina Cristiana, indicò nello studio e nel lavoro i mezzi sicuri e dignitosi per il sostentamento materiale e la perfezione morale.

117. Si dia la massima importanza alla formazione religiosa degli alunni, sollecitando la loro attiva adesione; si porga loro il nutrimento vivo della catechesi, della vita liturgica ed eucaristica, della preghiera personale e comunitaria, degli interessi apostolici e missionari; si procuri di individuare le attitudini e le tendenze dei giovani per orientarli nella loro scelta vocazionale; si parli spesso della missione sacerdotale e religiosa, tenendo presente che l'esempio quotidiano di una vita integralmente vissuta nella carità e nella generosità rappresenta per i giovani lo stimolo più forte a vivere secondo le esigenze del Vangelo.

118. Poichè l'apostolato della Scuola risponde ad una delle più vitali esigenze della Chiesa, curino i nostri Religiosi che le scuole siano autentiche comunità giovanili pervase di spirito di carità e di libertà. In particolare impartiscano un'istruzione accurata ed adeguata, formino il giudizio, la sensibilità e il senso di responsabilità degli alunni, perchè sappiano assumere atteggiamenti autenticamente cristiani in ogni situazione.

119. Tenendo presente il carattere di sussidiarietà degli Istituti di educazione in rapporto all'ambiente familiare e sociale degli alunni, i Nostri si impegnino alla conoscenza di tale ambiente, armonizzino con esso l'opera educativa, e preparino i giovani in modo che vi si possano inserire con matura coscienza della loro dignità e dei loro compiti.

120. Le norme che devono guidare l'attività dei nostri Educatori siano fissate in appositi Regolamenti da aggiornarsi secondo le esigenze dei tempi.

CAPITOLO XVI

MINISTERO PASTORALE

121. I nostri Sacerdoti partecipi, in virtù della ordinazione, dell'unico ed eterno sacerdozio di Cristo, sono consacrati per predicare il Vangelo, pascere i fedeli e celebrare il culto divino. Nell'esercizio di questi ministeri fanno parte in certo qual modo del Collegio Presbiterale del Vescovo e sono i suoi collaboratori.

122. La più stretta collaborazione con il Vescovo si manifesta nel ministero parrocchiale. Per questo l'Ordine nostro assume talvolta la cura di una porzione del popolo di Dio in una parrocchia, per edificarvi una Comunità di fede e di amore, pervasa di spirito missionario.

123. Siccome il popolo di Dio viene adunato innanzitutto per mezzo della Parola di Dio, i nostri Sacerdoti mettano in atto il mandato del Signore: "Predicate il Vangelo ad ogni creatura", non limitandosi solo ad esporre la Parola di Dio in termini astratti, nè facendo affidamento su parole convincenti per ar-

tificio umano, ma applicando la perenne verità del Vangelo alle circostanze concrete della vita.

124. Collaboratori del Signore nell'opera di santificazione, i nostri Sacerdoti, come buoni dispensatori della multiforme grazia di Dio, amministrino con zelo i Sacramenti, attraverso i quali ci uniamo a Cristo sofferente e glorioso. Ordinati per l'Eucaristia, ne facciano il centro della loro vita e del loro ministero. Nello spirito di Cristo Pastore, siano sempre a disposizione dei fedeli, perchè essi possano sottomettere con cuore contrito i propri peccati alla Chiesa nel Sacramento della Penitenza, per convertirsi ogni giorno più al Signore.

CAPITOLO XVII

AGGREGAZIONE ALL' ORDINE

125. Considerata la varietà delle Case del nostro Ordine, qualora si presenti qualche laico, il quale non desideri o sia ritenuto meno adatto ad emettere la professione religiosa, ma tuttavia sia di fervorosa vita cristiana ed idoneo a vivere in comunità e ad assumere qualche incombenza, sarà cosa buona aggregarlo al nostro Ordine. E' competente a ciò il Preposito Provinciale con il suo Consiglio pieno, alle condizioni espresse nei numeri seguenti e fissandone altre particolari per i singoli casi, specialmente circa l'osservanza della povertà. Tale aggregazione può essere estesa anche a Sacerdoti.

126. Chi desidera aggregarsi al nostro Ordine, è tenuto a portare il nostro abito, ad osservare la disciplina religiosa in conformità alle nostre consuetudini e a vivere alla dipendenza del Superiore della Casa, in cui dimora. Finchè starà con noi, fruirà dei favori e dei privilegi, nonchè dei suffragi.

127. Gli Aggregati, dopo un congruo esperimento non inferiore ai sei mesi, emettono nelle mani del Superiore Locale i voti privati di castità, povertà e obbedienza, il cui obbligo durerà fin che rimarranno con noi.

128. Se in prosieguo di tempo, taluno di essi, non adattandosi alla vita religiosa, non volesse continuare a rimanere nell'Ordine, sarà libero di tornare allo stato civile, come anche potranno rimandarvelo, per giusti motivi, i Superiori.

129. Oltre agli Aggregati alla nostra vita comune, è nostra tradizione aggregare "in spiritualibus" all'Ordine, rendendole partecipi dei favori spirituali, altre persone, che siano di specchiata virtù, conoscano e vivano lo spirito di S. Girolamo e sostengano le nostre Opere con la preghiera o con la personale collaborazione o con l'aiuto. Solo il Preposito Generale conferisce tale aggregazione, dietro proposta motivata e scritta dei Prepositi Provinciali o dei Superiori Locali.

CORREZIONE E DIMISSIONE DALL' ORDINE

130. Memori del precetto evangelico della correzione fraterna, i nostri Religiosi non tralascino di correggere, mossi da sincera amicizia, il confratello che ha commesso qualche mancanza, ogni volta che dal loro intervento si possono sperare frutti di bene. In ogni caso tutti, coprendo con discrezione e carità la mancanza, agevolino l'emendamento del colpevole.

131. In caso di mancanze private dei Religiosi, il Superiore intervenga nelle forme e nei limiti suggeriti dalla prudenza, dopo aver considerato attentamente le circostanze, e preferisca talvolta usare paterna indulgenza. Trattandosi invece di mancanze pubbliche e notorie, è suo dovere, appurata la verità, intervenire opportunamente con la correzione, affinché non succeda che, tacendo o lasciando correre, si dia l'impressione di consentire, e quindi possano nascere gravi inconvenienti per la Comunità.

132. In caso di grave mancanza pubblica e accertata, il Superiore corregga il colpevole nel modo che riterrà più opportuno, dopo aver sentito, se il caso lo esige, il parere dei Consiglieri, ed eventualmente anche alla loro presenza.

133. Se un nostro Religioso dovesse cadere in colpa per la quale sono previste pene dal Diritto comune, il Superiore provveda di conseguenza e si adoperi fraternamente in favore del bene spirituale del colpevole stesso e perchè la vita della Comunità non sia turbata.

134. Qualora purtroppo si verificassero le condizioni previste dal Codice di Diritto Canonico per la dimissione dall'Ordine di un Religioso, sia di voti semplici che solenni, si proceda a norma dello stesso Diritto.

135. Ma noi, fidando nel Signore e nella protezione di San Girolamo nostro Padre, speriamo che non si debba mai addivenire a tali estremi provvedimenti. Perciò esortiamo vivamente i singoli Religiosi affinchè, sorretti dalla grazia di Dio e animati dallo spirito del Santo Fondatore, facciano ogni sforzo per emen-

darsi dei loro difetti e per superare le passioni disordinate con l'esatta osservanza dei Voti e delle Costituzioni e Regole; inoltre, ogni loro attività si rivolga a lode e gloria di Dio e sia per tutti motivo di pace, di edificazione e di salvezza.

LIBRO SECONDO

Governo dell'Ordine

CAPITOLO I

GOVERNO DELL'ORDINE

136. Gli Organi preposti al governo dell'Ordine sono il Capitolo e il Consiglio Generale, secondo le competenze fissate dalle Costituzioni per ognuno di essi.

137. Le Persone che presiedono al governo dell'Ordine sono il Preposito Generale o il Vicario Generale, che è di diritto primo Consigliere Generale. Inoltre, in aiuto dello stesso Preposito Generale, ciascuno con la competenza che dalle Costituzioni è fissata per il suo ufficio, sono stabiliti:

1° gli altri tre Consiglieri Generali;

2° il Procuratore Generale, l'Economo Generale e il Cancelliere Generale, che sono chiamati con il nome di "Officiali Generali".

138. I Consiglieri e gli Officiali Generali siano distribuiti fra le varie Province.

139. Gli uffici di Procuratore, Economo e Cancelliere Generale non sono incompatibili con quello di Consigliere Generale, fatta ec-

cezione tuttavia per il Vicario Generale; per giusta causa possono essere anche cumulati in una stessa persona.

140. Il Preposito Generale è eletto per un sessennio, passato il quale può essere rieletto per un secondo sessennio, non però per un terzo immediato. Invece i Consiglieri e gli Officiali Generali, che sono pure eletti per un sessennio, possono sempre essere rieletti senza alcun limite.

141. Cessando dall'ufficio il Preposito Generale, i Consiglieri e gli Officiali Generali rimangono nel loro ufficio fino al Capitolo Generale, convocato per la elezione del Preposito Generale.

142. Cessando dall'ufficio, durante il sessennio, qualche Consigliere o Officiale Generale, spetta al Consiglio Generale allargato ai Prepositi Provinciali, a norma del n. 188, eleggerne i successori, il cui incarico durerà solo sino al compimento del sessennio.

143. L'Ordine è diviso in Province, per il governo delle quali cfr. nn. 208 e seguenti.

CAPITOLO II

CAPITOLO GENERALE

144. Il Capitolo Generale è il massimo organo di governo dell'Ordine, e dal medesimo in modo particolare dipendono il suo incremento e sviluppo. Si celebra ogni sei anni e ogni volta che, a norma delle Costituzioni, si deve eleggere un nuovo Preposito Generale, in luogo e data da fissarsi dal Preposito Generale con il consenso del Consiglio. Per grave causa la celebrazione può essere anticipata o differita, non però oltre tre mesi.

145. Durante il sessennio il Preposito Generale può convocare, per gravissimi motivi, con il consenso del suo Consiglio e con il permesso della Sede Apostolica, un Capitolo Generale straordinario, anche se non ci sono elezioni da fare.

146. Il Capitolo Generale è convocato dal Preposito Generale o dal Vicario Generale, quando ne abbia diritto (cfr. n. 183), con lettera ufficiale, almeno tre mesi prima della

data di inizio. Dopo la elezione dei Delegati, dei quali al numero seguente, siano pubblicati i nomi di tutti coloro che debbono intervenire al Capitolo.

147. Sono membri del Capitolo Generale:

1° Il Preposito Generale, che lo presiede;

2° il Vicario Generale e gli altri tre Consiglieri Generali;

3° gli Officiali Generali;

4° gli Assistenti Generali, cioè coloro che hanno ricoperto la carica di Preposito Generale;

5° per ogni Provincia: il Preposito Provinciale, il Vicario Provinciale e due Delegati da eleggere tra i membri della stessa;

6° per ogni Viceprovincia: il Viceprovinciale e un Delegato da eleggere tra i membri della stessa;

7° un Delegato delle Case dipendenti immediatamente dal Preposito Generale a norma del n. 265;

8° un Delegato dei Commissariati Generali (cfr. n. 255).

148. Nella elezione dei Delegati, hanno voce attiva i Sacerdoti professi solenni che abbiano

compiuto l'intero curriculum degli studi ecclesiastici e i Fratelli che abbiano compiuto dieci anni dalla prima professione; hanno voce passiva i Sacerdoti che abbiano almeno trenta anni di età e dieci anni di vita religiosa dalla prima professione, alla data di indizione del Capitolo.

149. I Delegati per il Capitolo Generale si eleggeranno in questo modo: nel Capitolo Locale della Casa gli elettori, premesso il rituale giuramento, segneranno, nella scheda appositamente preparata, tanti nomi quanti saranno i Delegati da eleggere. Le schede, chiuse in doppia busta, unitamente al verbale, siano inviate al Preposito Provinciale il quale, con il suo Consiglio, ne farà lo spoglio. Saranno eletti coloro che avranno ottenuto la maggioranza relativa dei voti. Copia del verbale del Consiglio Provinciale, recante l'elenco dei suffragi ottenuti da ciascun Religioso, sia inviata al Preposito Generale, cui spetta accertare che gli eletti siano in possesso dei requisiti richiesti.

150. Tutti coloro, di cui al n. 147, hanno il diritto e il dovere di prendere parte al Ca-

pitolo. Le cause motivate, per cui qualcuno non possa intervenire, debbono essere tempestivamente significate al Preposito Generale e da lui accettate. In caso di impedimento, debbono essere sostituiti i membri di cui al numero citato, 5°, 6°, 7°, 8°: cioè i Prepositi Provinciali e loro Vicari e i Viceprovinciali, da chi li segue nell'ambito dei rispettivi Consigli; i Delegati, da chi avrà ottenuto, dopo di loro, il numero maggiore di voti.

151. Il Preposito Generale può, quando lo creda conveniente, invitare al Capitolo Generale dei Religiosi per lo studio di particolari problemi o per riferire su questioni di particolare importanza. Costoro però partecipano soltanto alle sedute, alle quali sono invitati e non hanno voto deliberativo.

152. I Superiori Maggiori e Locali con i loro Capitoli e Consigli, anzi i singoli Religiosi sono vivamente pregati di inviare tempestivamente al Preposito Generale proposte circa la vita e lo sviluppo dell'Ordine da trattarsi in Capitolo; dette proposte siano opportunamente motivate. E' compito del Preposito Generale e

suo Consiglio esaminare preventivamente le proposte inviate; esse però non possono essere respinte senza prima darne ragione al Capitolo stesso.

153. E' particolare competenza del Capitolo Generale:

1° Eleggere il Preposito Generale, i suoi Consiglieri e gli Officiali Generali;

2° aggiungere, modificare o sopprimere Costituzioni e Regole, salva la successiva approvazione della Sede Apostolica per le Costituzioni, ed interpretarle autenticamente;

3° esaminare le proposte inviate al Capitolo a norma del n. 152;

4° prendere i provvedimenti che valgano ad incrementare la vita e le istituzioni dell'Ordine;

5° emanare Decreti di carattere generale riguardanti tutta la vita regolare.

154. Per la validità degli atti del Capitolo Generale, si richiede la presenza di almeno due terzi dei membri convocati e, fra essi, di chi lo presiede legittimamente.

155. Nella celebrazione del Capitolo si osservino le norme stabilite dal Rituale circa le preci, le cerimonie e l'ordine di precedenza. Il giorno d'inizio, dopo che tutti i Padri Capitolari avranno emesso il giuramento "de secreto servando", il Preposito Generale farà la relazione di quanto compiuto nel tempo del suo mandato, dello stato e della situazione patrimoniale dell'Ordine. Detta relazione sia sottoposta all'esame e alla discussione del Capitolo.

156. Il Capitolo Generale ha la facoltà di darsi l'ordine del giorno dei lavori. Tuttavia le Sessioni possono essere ordinate in maniera che preceda la trattazione dei problemi e degli affari, almeno i più importanti, e seguano le elezioni.

157. Ogni dubbio sulla procedura e sulla validità degli Atti Capitolari sia risolto dal Preposito Generale e suo Consiglio, oppure, se è in corso l'elezione del Preposito Generale, dal Preside del Capitolo (cfr. n. 162) con il consiglio di quattro Padri scelti dal Capitolo a maggioranza relativa, salvo il caso in cui la gravità delle questioni agitate non richieda il giudizio del Capitolo completo.

158. Per coadiuvare chi presiede il Capitolo nelle elezioni e votazioni, saranno eletti, con unico scrutinio segreto e a maggioranza relativa, tre Scrutatori, che rimarranno in carica per tutto il tempo del Capitolo (cfr. can. 171, § 1).

159. Tutte le questioni proposte, prima di essere trattate e definite dal Capitolo in seduta plenaria, siano convenientemente vagliate e studiate da gruppi di Padri radunati in Commissioni, o anche da singoli particolarmente competenti, a giudizio del Capitolo.

160. Le decisioni delle questioni e degli affari sottoposti all'esame del Capitolo debbono essere approvate a voti segreti e a maggioranza assoluta, salvo che tutti esprimano il parere concorde "per verbum placet". A parità di voti ottenuta in due successive votazioni, può decidere il Preposito Generale. Se si tratta invece di Costituzioni o di Regole da sopprimere, aggiungere o mutare, si richiede sempre la maggioranza dei due terzi.

161. Se qualche questione da trattarsi presentasse particolari e gravi difficoltà, e, pur

dopo lunga discussione, non fosse ancora del tutto evidente che cosa sia conveniente fare, il Capitolo può scegliere alcuni Padri con l'incarico di studiarla ulteriormente per poi riferire, o anche di definirla senz'altro secondo il loro parere.

162. All'inizio delle Sessioni elettive il Preposito Generale con i Consiglieri e gli Officiali Generali cessano dall'ufficio e ne consegnano i sigilli. Il Vicario Generale, anche nel caso che sia toccato a lui convocare il Capitolo, o, lui impedito, il Consigliere Generale che lo segue nell'ordine di elezione, dirige da questo momento il Capitolo con autorità piena e con il titolo di Preside, fino a quando, eletto il nuovo Preposito Generale, egli gli avrà consegnato i sigilli della carica, secondo le prescrizioni del Rituale. Con questo atto il Preside cessa dal suo incarico, perchè spetterà al nuovo Preposito Generale dirigere i lavori capitolari. Il Cancelliere Generale tuttavia continui nello esercizio del suo ufficio fino all'elezione del nuovo Cancelliere.

163. Nelle elezioni generali si tenga il seguente ordine:

- 1° Il Preposito Generale;
- 2° il Vicario Generale;
- 3° gli altri tre Consiglieri Generali;
- 4° il Procuratore Generale;
- 5° l'Economista Generale;
- 6° il Cancelliere Generale.

164. Le norme da seguire nelle elezioni sono fissate dal Rituale oltre che dalle Costituzioni. Prima di procedere alle elezioni, gli elettori debbono prestare giuramento di eleggere coloro che essi giudicano idonei al mandato, ma non se stessi (cfr. cann. 506, § 1 e 170).

165. Nelle elezioni alle cariche e agli uffici generali e, in genere, a tutte le cariche e uffici, godono di voce passiva tutti i Religiosi che siano in possesso delle doti richieste dal Diritto comune e dalle nostre Costituzioni per l'esercizio dell'ufficio. Se ostasse qualche impedimento, da cui si può e si suole essere dispensati, allora è ammessa la postulazione, a norma dei sacri canoni (cfr. cann. 504 e 179, § 1).

166. Per raggiungere la maggioranza prescritta in ogni caso dalle Costituzioni, si deve tener conto solo dei voti validi. A parità di suffragi, è eletto il più anziano dalla prima professione; a parità di tempo di professione, il più anziano di età.

167. La maggioranza richiesta per l'elezione del Preposito Generale è di due terzi dei voti e deve raggiungersi nella prima e seconda elezione sia per scheda che per ballottaggio, come detto nel numero seguente. Dalla terza votazione per scheda si richiede, ed è sufficiente, la maggioranza assoluta. Per la elezione dei Consiglieri e degli Officiali Generali è richiesta sempre la maggioranza assoluta.

168. Alla prima elezione per scheda, in cui non sia stata raggiunta la maggioranza richiesta dal numero precedente, segua un primo e, se necessario, un secondo ballottaggio, al quale saranno sottoposti tutti coloro che abbiano ricevuto voti, a cominciare da chi ne ha ottenuto di più. Se neppure in tal modo si sarà ottenuta la maggioranza richiesta, si tornerà alla votazione per scheda, seguita, se necessario,

da due ballottaggi, e così di seguito fino ad elezione avvenuta. Tuttavia ai ballottaggi, che seguono la seconda votazione per scheda, saranno sottoposti soltanto i tre nomi che avranno ottenuto maggiori suffragi. In tutti i casi, in cui il ballottaggio dovesse limitarsi solo a due Religiosi, questi non godranno in esso della voce attiva. L'esito del ballottaggio non deve essere reso noto, se non quando esso sia stato ultimato.

169. Chi è stato eletto a qualche ufficio, lo riceva come dalla mano di Dio. Nessuna rinuncia può essere accolta, se non con l'approvazione di almeno due terzi del Collegio elegante.

170. Ad elezioni avvenute, i membri del governo generale non più eletti continuano a far parte del Capitolo Generale in corso; gli eletti fuori del Capitolo, vengano chiamati a farne parte.

171. Il Preposito Generale è il Superiore e Padre di tutto l'Ordine; ha potestà ordinaria sulle Province, sulle Case e sui singoli Religiosi, sia per le cose spirituali che temporali, e la esercita a norma del Diritto comune (cfr. cann. 501-507), delle Costituzioni e dei privilegi. I requisiti per la sua elezione sono regolati dalle norme del Diritto comune (cfr. can. 504).

172. Come padre e guida dei propri Confratelli, si distingue per integrità di vita, grande bontà, pietà e saggezza; e, fatto tutto a tutti, dietro l'esempio del Santo Fondatore, sappia amorevolmente condurli alla religiosa perfezione.

173. Sia anche dotato di notevoli qualità e capacità umane; abbia conoscenza di uomini ed esperienza di cose, nonchè pronta apertura a tutti i problemi, che riguardano la vita e il

progresso dell'Ordine nei suoi Membri e nelle sue Opere.

174. Primo dovere del Preposito Generale è di curare, con l'esempio, l'insegnamento e l'azione di governo, secondo le prescrizioni del Diritto Canonico e delle Costituzioni, il fiorire delle virtù religiose, della disciplina regolare, degli studi sacri e profani e delle opere di apostolato, specialmente di quelle a favore della gioventù orfana e abbandonata, in modo che l'Ordine consegua efficacemente il suo fine.

175. Il Preposito Generale presiede il Capitolo e il Consiglio Generale; provvede alla esecuzione di ciò che il Capitolo Generale ha stabilito; e, coadiuvato dal suo Consiglio, vigila sull'opera dei Prepositi Provinciali nel governo delle Province, e cura che tutti i Superiori attendano con diligenza al loro compito.

176. Sia sua cura stimolare la fraterna collaborazione dei Prepositi Provinciali, i quali condividono con lui la responsabilità maggiore del governo. A tal fine si tengano frequenti incontri, nei quali esaminare e vagliare i problemi di comune interesse.

177. Almeno una volta durante il sessennio di governo, il Preposito Generale deve compiere la Sacra Visita a tutte le Case dello Ordine. In questo compito può giovare dello aiuto di altro Religioso, specialmente del Vicario Generale o di uno fra gli altri Consiglieri Generali.

178. Cura particolare deve avere il Preposito Generale di tutte le Case di formazione: Seminari Minori, Noviziati, Studentati e Juniorati. E' suo compito vigilare non soltanto che vi siano destinati, nei diversi incarichi, Religiosi di provata virtù e capacità, ma anche che siano osservati i particolari Regolamenti, che gli studi siano coltivati con amore e serietà e che soprattutto l'opera di formazione sia ispirata ovunque a prudente uniformità di criteri.

179. Per promuovere il bene di tutto l'Ordine e anche di singoli Religiosi e per favorire più validamente l'unità e la carità, il Preposito Generale può destinare per obbedienza qualsiasi Religioso dalla sua Provincia ad una Casa di altra Provincia, dopo aver sentito i

Superiori Maggiori interessati. Tale Religioso, per il tempo che si trova in altra Provincia, gode di tutti i diritti e doveri dei Religiosi della Provincia in cui dimora, anche per la voce attiva e passiva, che però non esercita, per lo stesso tempo, nella Provincia di origine.

180. Il Preposito Generale gode della precedenza in tutto l'Ordine e dell'appellativo di "Reverendissimo Padre" e, come successore di S. Girolamo, di quei segni di venerazione che sono nelle nostre tradizioni. Inoltre ha facoltà di assumersi uno o più Religiosi come segretari. Il suo sigillo reca lo stemma dello Ordine e le parole "Preposito Generale dell'Ordine dei Chierici Regolari Somaschi".

VICARIO GENERALE

181. Il Vicario Generale è per diritto il primo Consigliere del Preposito Generale e il suo più vicino collaboratore. La sua autorità si esplica, ordinariamente, nel Consiglio Generale e nei casi previsti esplicitamente dalle Costituzioni; straordinariamente, quando il Preposito Generale sia impedito nell'esercizio del suo ufficio o comunque lo deleghi a particolari compiti.

182. Se il Vicario Generale cessa dal suo ufficio durante il sessennio, un nuovo Vicario sarà eletto a norma del n. 142; frattanto il Consigliere Generale, che lo segue nell'ordine di elezione, ne assumerà il compito e gli incarichi, non però il titolo.

183. Se durante il suo periodo di governo il Preposito Generale cessasse dal suo ufficio, allora il Vicario Generale assumerà con autorità piena il governo dell'Ordine fino alla celebrazione del Capitolo Generale, che dovrà

essere convocato appena possibile, secondo il disposto del n. 146.

184. Durante il governo del Vicario Generale, di cui al numero precedente, il Consigliere Generale, che lo segue nell'ordine di elezione, assumerà il compito che spetta ordinariamente al Vicario Generale. Questo stesso Consigliere, se anche il Vicario cessasse dallo ufficio nel periodo della sua reggenza, governerà l'Ordine con il titolo di Vicario Generale e autorità piena, fino alla elezione del nuovo Preposito Generale.

185. Il Vicario Generale farà uso di un sigillo che rechi lo stemma dell'Ordine e le parole: "Vicario Generale dell'Ordine dei Chierici Regolari Somaschi".

CAPITOLO V

CONSIGLIO GENERALE

186. Il Consiglio Generale, che è presieduto dal Preposito Generale, è formato di quattro Consiglieri, il potere dei quali si esplica soltanto collegialmente. I Consiglieri debbono risiedere, per quanto possibile, in Roma, nella Curia Generale. Tutti formino con il Preposito Generale una famiglia unita nella carità e nella responsabilità per il miglior governo dell'Ordine.

187. All'ufficio di Consigliere Generale si eleggano Religiosi che conoscano per esperienza le istituzioni del nostro Ordine, abbiano dato esempio di religiosa virtù e siano dotati di scienza, saggezza e prudenza. Oltre i requisiti richiesti dal Diritto Canonico (cfr. can. 504), devono avere almeno trentacinque anni.

188. Per questioni di particolare importanza, il Preposito Generale, col consenso del suo Consiglio, ha facoltà di chiamare a far parte del Consiglio stesso, a pieni diritti, i Prepo-

siti Provinciali, i quali, in caso di impedimento, potranno farsi rappresentare da un loro Delegato.

189. Il Consiglio Generale, come organo di governo e di consiglio:

1° assiste il Preposito Generale nell'esercizio del suo mandato, con lo studio delle questioni interessanti la vita dell'Ordine, con il coadiuvarlo nella Visita alle Case, con il rappresentarlo nelle adunanze degli organi provinciali di governo, con il dargli consiglio e conforto nelle difficoltà, con il richiamarne l'attenzione su eventuali deficienze che apparissero nella sua azione;

2° parimenti aiuta il Preposito Generale nel vigilare sulla regolare osservanza nelle Province e nelle Case, e concorre a mantenere l'unione e l'uniformità della vita e della disciplina nell'Ordine;

3° procede all'esame e alla ratifica degli atti dei Capitoli Provinciali, aiuta e consiglia il Preposito Generale nella preparazione dei documenti ufficiali, specialmente delle relazioni da presentare alla Santa Sede (cfr. can. 510)

o al Capitolo Generale e delle istruzioni da inviare ai Prepositi Provinciali;

4^o secondo le norme del Diritto comune, delle Costituzioni o dei Decreti del Capitolo Generale, dà al Preposito Generale il consenso o il parere necessario ad agire.

190. Il Consiglio Generale ha voto deliberativo specialmente nei seguenti casi:

1^o nomina di un Visitatore per tutto l'Ordine;

2^o nomina dei Prepositi Provinciali e degli altri Officiali Provinciali, quando non sia possibile adunare i Capitoli che li debbono eleggere o quando le elezioni già avvenute siano state invalidate o non confermate;

3^o nomina di coloro di cui è detto al n. 240, 2^o e 3^o, dopo aver sentito il Preposito Provinciale, quando la nomina, fatta dal Consiglio Provinciale, non sia stata ratificata dal Consiglio Generale;

4^o conferma dei Superiori Locali per un terzo triennio, dopo averne fatto parola con l'Ordinario del luogo;

5^o riduzione allo stato laicale dei Religiosi di voti temporanei, perchè possano ritornare

liberamente e lecitamente allo stato civile, a norma del Diritto;

6^o dimissione di Professi di voti temporanei e solenni, a norma dei Sacri Canoni;

7^o governo delle Case che dipendono immediatamente dal Preposito Generale, a norma del n. 264;

8^o ratifica degli atti che i Prepositi Provinciali hanno compiuto, a norma del n. 240;

9^o approvazione del bilancio della Amministrazione generale due volte l'anno e di quelle provinciali una volta l'anno;

10^o concessione, per giusta causa, perchè i beni dell'Ordine possano essere alienati, pignorati, ipotecati, affittati, dati in enfiteusi, e perchè le Persone Morali dell'Ordine possano contrarre debiti sino all'ammontare della somma proposta dalla Conferenza Nazionale o Regionale dei Vescovi e approvata dalla Santa Sede;

11^o emanazione di norme circa l'amministrazione dei beni in genere; determinazione dei contributi destinati alla Cassa generale e imposizione di contributi straordinari, nonchè studio dei modi più opportuni per andare incontro alle Province più povere.

191. Inoltre al Preposito Generale è necessario, per agire, il consenso del Consiglio tutte le volte che ciò è espressamente dichiarato nei Sacri Canoni o nelle Costituzioni o in Decreti del Capitolo Generale. Il consenso è pure richiesto tutte le volte che un affare è demandato al Preposito Generale e suo Consiglio.

192. L'assenza di uno o due Consiglieri, debitamente convocati, non inficia la validità degli atti, purchè siano presenti chi autorevolmente presieda il Consiglio e almeno due Consiglieri. Qualora però fosse necessario il Consiglio pieno, come risulta dal numero seguente, il Preposito Generale, con il consenso dei Consiglieri presenti, elegga uno o più Consiglieri, che per quell'atto solo suppliscano gli assenti.

193. E' richiesto il Consiglio pieno solo nei casi seguenti:

1° Nel giudizio circa la dimissione dei Professori di voti solenni, a norma dei Sacri Canoni, e tutte le volte che il Consiglio ha funzioni giudicanti. In questi casi il Consiglio agisce come Collegio e perciò il Preposito Generale è esecutore della sentenza;

2° nelle nomine che sono di diritto del Consiglio e nella ratifica di quelle che spettano ai Consigli Provinciali a norma del n. 240, 2° e 3°;

3° quando sia espressamente richiesto dal Diritto comune e dalle Costituzioni (cfr. n. 225).

194. Qualora il Preposito Generale, in casi straordinari, si trovasse nella impossibilità di raccogliere i suoi Consiglieri e fosse d'altra parte urgente prendere qualche decisione, per cui sia richiesto il consenso o il parere del Consiglio, può nominare almeno due Consiglieri "ad actum", se non si richiede il Consiglio pieno, della cui opera servirsi per la soluzione dell'affare urgente. Egli però dovrà, in adunanze normali di Consiglio, riferire su quanto ha compiuto in simili casi.

195. In casi rari e urgenti, nei quali non si richieda uno studio o uno scambio approfondito di idee, ma si debba esprimere solo il personale consenso o parere, si potrà interpellare il Consigliere, cui sia difficile essere presente al Consiglio, anche tramite i mezzi di comunicazione.

CAPITOLO VI

OFFICIALI GENERALI

196. Sono Officiali Generali: il Procuratore Generale, l'Economo Generale e il Cancelliere Generale. Essi vengono eletti dal Capitolo Generale e debbono avere, oltre i requisiti richiesti dal Diritto comune, l'età di almeno trentacinque anni.

197. Fermo restando il prescritto del numero 147 circa la loro partecipazione al Capitolo Generale, gli Officiali Generali non hanno voce attiva nel Consiglio Generale, al quale tuttavia il Cancelliere interverrà in forza del suo ufficio, mentre il Procuratore e l'Economo potranno essere chiamati in rapporto alla loro competenza.

198. Il Procuratore Generale ha l'incarico di trattare gli affari dell'Ordine presso la Santa Sede. A Procuratore si deve eleggere un Religioso che sia esemplare nella sua vita, prudente nel trattare gli affari, abbia capacità specifica per tale compito e nutra verso l'Ordine

tali sentimenti, da dare garanzia piena di agire con diligenza e fedeltà.

199. In particolare è compito del Procuratore impetrare dalla Santa Sede, col consenso e per incarico del Preposito Generale, indulti, favori e dispense per l'Ordine, per le Case o per i singoli Religiosi, e trattare i nostri affari con gli Uffici della Curia Romana; però non deve occuparsi di quanto riguarda lo stato dell'Ordine e di ciò che tocca le Costituzioni, senza speciale mandato.

200. Conservi con cura nell'Archivio Generale i Documenti pontifici di fondazione, erezione ed accettazione delle Case dell'Ordine, nonchè quelli che riguardano le cause trattate; e non permetta che mai alcuno di essi ne sia asportato.

201. Perchè possa adempiere ai suoi doveri, il Procuratore deve avere la sua residenza in Roma; non può essere rimosso dalla sua carica prima del tempo fissato dalle Costituzioni, senza aver sentito la Sede Apostolica (cfr. can. 507, § 2). Inoltre farà uso di un sigillo che rechi lo stemma dell'Ordine e le parole

"Procuratore Generale dell'Ordine dei Chierici Regolari Somaschi".

202. L'Economo Generale ha il compito di amministrare i beni di tutto l'Ordine sotto la dipendenza del Preposito Generale, secondo le indicazioni del Diritto Canonico e delle Costituzioni e le norme particolari emanate dalla Sede Apostolica e dal Capitolo Generale.

203. Circa le qualità, i doveri e i compiti particolari dell'Economo Generale, si osservi quanto è disposto nel capitolo "Economisti e Amministrazione" (nn. 304 e seguenti).

204. Il Cancelliere Generale è l'Ufficiale che funge da segretario e, con ciò stesso anche da notaio per gli affari ecclesiastici dell'Ordine. Il Cancelliere sia un Religioso retto e goda la stima di tutti, discreto, particolarmente capace nello scrivere e si distingue nella fedeltà e prudenza in tutti i suoi compiti.

205. Suo compito è di stendere e trascrivere integralmente e con diligenza sul libro degli Atti del Capitolo Generale i verbali delle adunanze del Capitolo e del Consiglio Generale

e anche gli atti delle elezioni, secondo le prescrizioni delle Costituzioni e del Rituale. Come notaio, autentica con la sua firma tali Atti e i Decreti (cfr. can. 503). I verbali delle sedute e tutti questi documenti debbono essere firmati, oltre che dal Cancelliere, anche dal Preposito Generale.

206. Il Cancelliere ha il dovere stretto di non mostrare ad alcuno il libro degli Atti del Capitolo Generale e di non trascriverne o lasciarne trascrivere anche piccole parti a chi non sia autorizzato dal Preposito Generale.

207. Il Cancelliere Generale ha anche funzioni di Archivistica della Curia Generale e terrà in ordine, nel modo più conveniente, i documenti e quanto è da conservarsi, secondo la prassi comune, nell'Archivio. In modo particolare terrà aggiornati i due registri contenenti, l'uno l'elenco dei Religiosi professi con le loro attribuzioni, l'altro l'elenco dei Novizi con i dati personali.

CAPITOLO VII

GOVERNO DELLE PROVINCE

208. Il nostro Ordine è diviso in Province (cfr. can. 488, 6^o), la cui erezione o soppressione o mutazione di confini spetta al Consiglio Generale allargato ai Prepositi Provinciali, a norma del n. 188, salva l'approvazione della Sede Apostolica (cfr. can. 494, § 1).

209. Al governo della Provincia presiedono, con le competenze che saranno indicate più avanti, il Preposito Provinciale, aiutato dal suo Consiglio, e il Capitolo Provinciale.

210. La carica di Preposito Provinciale non è cumulabile con l'ufficio di Maestro dei Novizi e dei Chierici, o di Parroco. Tuttavia può talvolta unirsi con quella di Superiore Locale, ma solo se si tratta di Casa non troppo impegnativa e per di più per gravi motivi, a giudizio del Consiglio Provinciale pieno.

211. Il Preposito Provinciale dura in carica per tre anni e può essere rieletto per un se-

condo ed anche per un terzo triennio immediato. I Consiglieri sono pure eletti per un triennio, ma possono essere rieletti senza alcuna limitazione.

212. Cessando dall'ufficio il Preposito Provinciale, i Consiglieri Provinciali rimangono in carica sino alla celebrazione del Capitolo Provinciale. Nel frattempo il Vicario Provinciale, cioè il primo Consigliere in ordine di elezione, assumerà il governo della Provincia. In questo caso spetta al Preposito Generale, con il consenso del suo Consiglio, fissare la data di convocazione del Capitolo per l'elezione del nuovo Preposito Provinciale e dei suoi Consiglieri; tale convocazione deve essere fatta entro i limiti di un anno.

213. In caso di cessazione dall'ufficio di uno o più Consiglieri Provinciali, il Preposito Generale, udito il parere del Preposito Provinciale, ne eleggerà, con il consenso del suo Consiglio, i successori, i quali dureranno in carica solo per completare il triennio. In questo caso, il Consiglio sarà ordinato in maniera che sia osservata la precedenza secondo l'ordine di elezione.

214. Le norme giuridiche e ritualistiche, fissate per il funzionamento degli Organi generali di governo, valgono anche per i corrispondenti Organi provinciali, "servatis servandis et congrua congruis referendo", a meno che le Costituzioni o il Rituale non stabiliscano diversamente.

CAPITOLO PROVINCIALE

215. Il Capitolo Provinciale è convocato dal Preposito Provinciale o da chi ne abbia il diritto, a norma delle Costituzioni, con lettera ufficiale ai Superiori Locali, almeno due mesi prima della data di inizio.

216. Partecipano al Capitolo Provinciale:
1° Il Preposito Generale o il suo Delegato;
2° il Preposito Provinciale con i suoi Consiglieri;

3° i Superiori delle Case della Provincia;
4° il Maestro del Noviziato della Provincia;
5° i Delegati della Provincia, da eleggersi tra i membri della stessa, in numero pari a quello dei membri di diritto, dei quali ai 2°, 3° e 4° del presente numero;

6° i Viceprovinciali con Delegati, a norma del n. 259;

7° i Commissari Provinciali con Delegati, a norma del n. 253.

217. I Delegati, dei quali al numero precedente, 5°, vengono eletti a norma del n. 149.

In tale elezione hanno voce attiva i Sacerdoti professi solenni che abbiano compiuto l'intero "curriculum" degli Studi Ecclesiastici e i Fratelli che abbiano compiuto almeno dieci anni dalla prima professione; hanno voce passiva i Religiosi, Sacerdoti e Fratelli, che abbiano almeno trent'anni di età e dieci anni di vita religiosa dalla prima professione, alla data di indizione del Capitolo.

218. I nomi dei membri del Capitolo saranno comunicati per lettera dal Preposito Provinciale al Preposito Generale e ai Superiori Locali della Provincia. In tal modo si intenderà confermata la elezione dei Delegati.

219. Se qualcuno di coloro che debbono partecipare al Capitolo non potrà intervenire, sarà sostituito soltanto se si tratti di rappresentanti di Case o di Viceprovince o di Commissariati (cfr. n. 216, 3°, 5°, 6°, 7°). Sostituto del Superiore sarà, nell'ordine, il Vicesuperiore o altro Padre secondo l'anzianità di professione e di età; del Viceprovinciale il Consigliere secondo l'ordine di nomina; del Commissario il Consigliere secondo l'ordine di nomina o il

primo Delegato; dei Delegati chi avrà ottenuto, dopo di loro, il numero maggiore di voti. I motivi della assenza tuttavia dovranno essere ritenuti validi dal Preposito Provinciale, cui dovranno essere notificati in tempo utile.

220. Il Capitolo Provinciale è convocato ogni tre anni e tutte le volte che, a norma delle Costituzioni, sia necessario eleggere un nuovo Preposito Provinciale. Però, durante il periodo del suo governo, il Preposito Provinciale può, con il consenso del suo Consiglio pieno e del Preposito Generale, celebrare un Capitolo Provinciale straordinario con la medesima procedura dell'ordinario. Luogo e tempo della celebrazione saranno fissati dal Preposito Provinciale e suo Consiglio.

221. Il Capitolo Provinciale ha le seguenti competenze:

1° eleggere il Preposito Provinciale e i suoi quattro Consiglieri;

2° studiare il modo di attuare nella Provincia le prescrizioni delle Costituzioni e Regole e dei Capitoli Generali, ed anche il modo di incrementare le istituzioni della Provincia stessa;

3^o prendere in considerazione le varie proposte inviate dai singoli Religiosi o dalle Case; esse tuttavia debbono essere esaminate prima dal Consiglio provinciale pieno, a norma del n. 152.

222. Al Capitolo Provinciale deve essere presente, pena la invalidità degli atti, il Preposito Generale o un suo Delegato. Soltanto per gravi motivi, e con il consenso del suo Consiglio, il Preposito Generale può derogare a questa norma. In tal caso però egli darà istruzioni, che debbono essere ritenute obbligatorie per la validità degli atti.

223. Preside del Capitolo è il Preposito Generale o il suo Delegato. Se però il Preside lo permette, può dirigere il Capitolo il Preposito Provinciale o, nella seduta di elezione, il Vicario Provinciale.

224. Il Preposito Provinciale e i suoi quattro Consiglieri vengono eletti uno alla volta come detto ai nn. 167 e 168, "congrua congruis referendo". Tuttavia, se dopo la quarta elezione per scheda e susseguenti ballottaggi,

non si sarà ottenuta la elezione o del Preposito Provinciale o di qualche Consigliere, la nomina sarà devoluta al Preposito Generale o al suo Delegato.

225. Le elezioni si ritengono confermate dal fatto che il Preposito Generale o il suo Delegato sottoscriva l'atto di elezione, da stendersi secondo le norme del Rituale. Per gravissime ragioni, in casi particolari, può il Preposito Generale o il suo Delegato, rinviare all'esame del Consiglio Generale pieno l'approvazione delle elezioni. Se queste non fossero approvate, per quella volta soltanto saranno devolute al Consiglio Generale.

226. Le altre decisioni, prese dal Capitolo Provinciale, debbono essere ratificate, perchè abbiano valore, dal Preposito Generale e suo Consiglio, cui, entro dieci giorni dalla chiusura del Capitolo, deve essere inviata duplice copia degli Atti. In caso di non approvazione, il Preposito Generale notificherà il da farsi al Preposito Provinciale. In qualunque caso, la risposta del Preposito Generale deve essere trascritta sul libro degli Atti del Capitolo Provinciale.

CAPITOLO IX

PREPOSITO PROVINCIALE

227. Il Preposito Provinciale è il Superiore della sua Provincia, nella quale esercita la potestà ordinaria sulle Case e sui Religiosi. La sua autorità è quella che è fissata espressamente dalle Costituzioni e che il Diritto Canonico assegna ai Superiori Maggiori, salvo i casi in cui le nostre Costituzioni stabiliscano diversamente. I requisiti per la sua elezione sono fissati dal Diritto comune (cfr. can. 504), fatta eccezione per l'età, che è di almeno trentacinque anni.

228. Il Preposito Provinciale sia Religioso amante della vita regolare e fedele custode delle Costituzioni e Regole; eserciti il suo ufficio con saggezza e bontà; sia paternamente disposto a comprendere, aiutare e guidare i propri Confratelli con l'esempio e con l'insegnamento, nulla tralasciando per il bene dei singoli e delle Comunità. Deve essere anche uomo abile e prudente nel disbrigo degli affari.

229. Suo dovere principale è di promuovere nella Provincia, che gli è affidata, il bene di tutto l'Ordine, stimolando efficacemente l'osservanza delle Costituzioni e Regole e la fusione degli animi con l'esercizio della carità fraterna. Cosa che sarà più facilmente raggiungibile, quanto più egli stesso si sforzerà di dare esempio di sincera unione, rispetto ed obbedienza verso il Preposito Generale, sotto le cui direttive deve agire.

230. Il Preposito Provinciale, oltre a dare ai Superiori Locali, che con lui condividono la responsabilità di governo, chiare direttive circa il buon andamento delle Case religiose e delle Opere di apostolato annesse, ne solleciti la fraterna collaborazione, promovendo periodici incontri per studiare insieme i problemi di comune interesse e adottare i mezzi più convenienti per la loro pratica soluzione.

231. E' di particolare competenza del Preposito Provinciale:

§ 1. Compiere i seguenti atti:

1° da solo: ammettere al Postulato, prorogarne il tempo e dimettere i Postulanti; pro-

rogare il tempo del Noviziato e dimettere i Novizi;

2° dopo aver sentito il Capitolo della Casa e il suo Consiglio: ammettere i Postulanti al Noviziato, i Professi semplici a rinnovare i voti e i Chierici alla Tonsura, agli Ordini minori e al Diaconato;

3° dopo aver sentito il Capitolo della Casa, col consenso del suo Consiglio e dopo averne avuto conferma dal Preposito Generale, a norma delle Costituzioni: ammettere i Novizi alla professione semplice, i Professi semplici alla professione solenne e i Chierici al Suddiaconato e al Presbiterato;

§ 2. concedere ai propri Sacerdoti la licenza per udire le confessioni dei fedeli e predicare la Parola di Dio, e presentarli all'Ordinario del luogo, perchè ne abbiano la giurisdizione a norma del can. 874, § 2.

§ 3. nominare gli Esaminatori per i candidati alla Professione religiosa e agli Ordini e per i Novensili, nonchè gli Esaminatori dei libri che i suoi Religiosi intendessero pubblicare, a norma del Diritto comune.

232. Quando il Preposito Provinciale compie atti di ammissione, di cui al n. 231, § 1, 1° e 2°, che non esigono la ratifica del Preposito Generale, invii alla Curia Generale copia degli atti relativi. Delle deliberazioni e nomine, che devono essere ratificate dal Preposito Generale, il Preposito Provinciale è lo esecutore, e pertanto comunicherà le nomine agli interessati, e, trattandosi di Parroci, li presenterà all'Ordinario del luogo.

233. E' in modo speciale affidata al Preposito Provinciale la cura delle Case di formazione, alle quali egli destinerà Religiosi particolarmente adatti, cercando in pari tempo di aumentare sempre più il numero degli aspiranti alla vita religiosa nel nostro Ordine.

234. Durante il periodo del suo governo deve compiere la Sacra Visita a tutte le Case della Provincia, osservando le norme fissate dalle Costituzioni e dal Rituale, nonchè quelle emanate dal Preposito Generale. Nell'adempimento di questo suo dovere, solo per gravi motivi, egli può farsi sostituire da uno dei suoi Consiglieri o da un altro Religioso. Fuori della

Sacra Visita, animato da spirito paterno e pastorale, visiti frequentemente le Comunità, con l'intento di vigilare ed aiutare i Confratelli, ciascuno nel proprio ufficio.

235. Il Preposito Provinciale ha l'obbligo di inviare ogni anno al Preposito Generale la relazione "de Provinciae statu", che deve essere sottoscritta anche dai suoi Consiglieri. Tuttavia durante l'anno tenga informato il Preposito Generale sull'andamento delle Case, anche per averne opportuni consigli e suggerimenti.

236. Ogni Preposito Provinciale abbia il suo sigillo con lo stemma dell'Ordine e le parole: "Preposito Provinciale dell'Ordine dei Chierici Regolari Somaschi".

CAPITOLO X

CONSIGLIO PROVINCIALE

237. Il Preposito Provinciale ha un Consiglio, composto di quattro membri, che esercitano il loro ufficio collegialmente. I Consiglieri siano scelti tra i Religiosi più esemplari e, possibilmente, dotati di esperienza nei vari settori di attività nell'ambito della Provincia; siano uniti con il Preposito Provinciale e tra loro, nel governo responsabile della Provincia, avendo di mira solo il bene comune.

238. Al primo eletto dei Consiglieri spetta l'incarico di Vicario Provinciale, con gli stessi doveri, "mutatis mutandis", del Vicario Generale nei confronti del Preposito Generale. Fra gli altri tre, il Preposito Provinciale, d'accordo con il Consiglio, designerà uno come Cancelliere Provinciale, i cui compiti, "congrua congruis referendo", sono quelli del Cancelliere Generale.

239. I Consiglieri, chiamati ad esprimere il proprio parere o a dare il proprio consenso,

lo facciano con serena libertà e con senso di responsabilità. Fuori Consiglio, mantengano il massimo riserbo e ritengano ogni deliberazione del Preposito Provinciale come presa da tutti, anche se qualcuno fosse stato di parere diverso.

240. Il Preposito Provinciale, col voto segreto del suo Consiglio, delibera sugli affari, le cui decisioni debbono essere presentate al Preposito Generale e Consiglio per l'approvazione e ratifica. Esse sono:

1° erezione e soppressione di Case, traslazione e trasformazione di Noviziato e di Studentato, "servatis tamen de iure servandis";

2° nomina di Viceprovinciali, di Commissari e loro rispettivi Consiglieri, nonchè di Delegati Provinciali;

3° nomina di Superiori Locali, Parroci, Maestri di spirito e Prefetti degli studi di tutte le Case di formazione;

4° ammissione alla professione semplice e solenne e agli Ordini sacri del Suddiaconato e del Presbiterato;

5° stesura di Statuti particolari per Case

di formazione, Viceprovince, Commissariati e Case speciali previste dalle Costituzioni (cfr. nn. 271 e 272); nonchè di Convenzioni con Persone fisiche e morali;

6° deliberazioni in materia economica, che eccedano la competenza del Preposito Provinciale e Consiglio.

241. Inoltre il Consiglio Provinciale:

1° dà al Preposito Provinciale il parere o il consenso, quando l'uno o l'altro siano richiesti dal Diritto Canonico o dalle Costituzioni, specialmente circa l'ammissione al Noviziato, alla rinnovazione della professione semplice, alla Tonsura, agli Ordini minori e al Diaconato;

2° assiste e consiglia il Preposito Provinciale nell'esercizio del suo mandato e particolarmente nella redazione degli Atti ufficiali;

3° nomina, a norma del Diritto comune (cfr. can. 516, § 4), l'Economo Provinciale, il quale, se sembrerà opportuno, potrà essere scelto tra i membri del Consiglio;

4° provvede alla formazione delle Famiglie religiose;

5° due volte all'anno controlla e approva i

bilanci della amministrazione dei beni della Provincia;

6° tutti gli anni esamina diligentemente ed approva l'amministrazione economica delle Case della Provincia.

242. A norma delle Costituzioni e del Diritto comune, tutte le volte che la necessità lo richiede, i Consiglieri Provinciali debbono essere convocati sempre tutti. Se mancassero al Consiglio uno o due Consiglieri regolarmente convocati, gli atti sono validi, purchè non si richieda il Consiglio pieno e siano presenti chi autorevolmente presiede il Consiglio e almeno due Consiglieri. Se invece si richiede il Consiglio pieno, come nei casi previsti dal numero seguente, il Preposito Provinciale, col consenso degli altri Consiglieri, sceglierà, in luogo degli assenti, altri Padri come Consiglieri "ad actum". Vale anche per il Consiglio Provinciale quanto espresso al n. 195.

243. Il Consiglio Provinciale pieno è richiesto:

1° nei casi di cui al n. 240;

2° tutte le volte che fa delle nomine per qualche ufficio;

3° quando esercita funzione di Collegio giudicante;

4° finalmente nei casi in cui è richiesto espressamente sia dal Diritto comune che dalle Costituzioni (cfr. nn. 125, 210, 221, 3°).

244. Copia degli Atti del Consiglio Provinciale, sottoscritti dal Preposito e dal Cancelliere Provinciali, sia quanto prima trasmessa al Preposito Generale.

CAPITOLO XI

SACRA VISITA

245. Spetta al Preposito Generale visitare le Province e le Case di tutto l'Ordine; lo stesso dovere compete al Preposito Provinciale riguardo alle singole Case e Persone nell'ambito della sua Provincia.

246. Il Preposito Generale e il Preposito Provinciale possono, a loro esclusivo giudizio, demandare questo incarico a qualche Religioso, scelto specialmente tra i loro Consiglieri, cui competerà il nome particolare di Visitatore. Se invece inviassero un determinato Religioso per un motivo speciale, questi allora si curerà solo di quello per cui è stato mandato.

247. Nella organizzazione della Sacra Visita si stia alle indicazioni che verranno preventivamente date dai rispettivi Superiori Maggiori, e, nella sua effettuazione, si osservino le norme del Rituale. Quando il Visitatore compie la visita a nome del Preposito Generale o Provinciale, nel Capitolo di apertura farà leggere

dall'Attuario della Casa la lettera con cui ha ricevuto l'incarico.

248. Il Visitatore, che ha il diritto ed il dovere di interrogare i Religiosi circa le cose che costituiscono l'oggetto e il fine della Sacra Visita, procederà con modi paterni e con l'intento precipuo di essere d'aiuto con il consiglio e gli opportuni suggerimenti; tuttavia correggerà con carità le colpe e i difetti, che dovesse riscontrare.

249. Compiuta la Visita, il Visitatore, prima di convocare il Capitolo Locale di chiusura, metterà il Superiore della Casa al corrente degli eventuali decreti e delle direttive da presentare alla Comunità e da inserire nel Libro degli Atti della Casa, perchè servano di norma per il migliore andamento della Comunità e possano essere presi in visione dai futuri Visitatori.

CAPITOLO XII

COMMISSARIATO, VICEPROVINCIA,
DELEGAZIONE PROVINCIALE

250. Il nostro Ordine ha due Istituti giuridici che si configurano sulla Provincia: il Commissariato e la Viceprovincia. Spetta al Preposito Generale e Consiglio erigere, mutare o sopprimere tali Istituti, sentito il Preposito Provinciale interessato.

251. Il Commissariato consta di una o più Case, fondate per opera di una Provincia, ed è retto con Statuto proprio. Il Commissariato dipende dal Preposito Provinciale ed è governato, con potestà delegata, da un Commissario, nominato dallo stesso Preposito Provinciale e Consiglio con l'approvazione del Preposito Generale e Consiglio, salvo il caso di cui al n. 255.

252. Il Commissario, al quale si daranno due Consiglieri, quando lo richieda lo sviluppo della fondazione, gode della autorità che gli conferisce il Preposito Provinciale, cui spetta, con

il proprio Consiglio, preparare lo Statuto particolare, che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Preposito Generale e Consiglio.

253. Il Commissariato partecipa al Capitolo Provinciale con il Commissario e con Delegati da scegliere tra i Religiosi ivi residenti, a norma dello Statuto particolare. L'elezione di tali Delegati avverrà a norma del n. 217. Circa il Capitolo Generale, i Religiosi del Commissariato godranno della voce attiva e passiva nella elezione dei Delegati della Provincia da cui dipendono, a norma del n. 148.

254. Quando il Commissariato avrà raggiunto un conveniente sviluppo nelle sue strutture interne e nel numero di Case e di Religiosi, a giudizio del Preposito Generale e del Preposito Provinciale interessato, potrà divenire Viceprovincia, a norma del n. 250.

255. Nei casi particolari, nei quali interven- ga la necessità o la convenienza di iniziare o proseguire una fondazione, che non possa affidarsi ad una sola Provincia, il Preposito Generale con il suo Consiglio può erigere un Commissariato con la collaborazione fraterna di due

o più Province. Detto Commissariato dipenderà direttamente dallo stesso Preposito Generale e sarà retto alla stregua del Commissariato Provinciale « congrua congruis referendo », eccetto che per la partecipazione al Capitolo Generale che avverrà a norma del n. 147, 8°. In progresso di tempo, verificandosi le condizioni richieste, potrà divenire Provincia.

256. La Viceprovincia è l'Istituto giuridico che, per un insieme di Case e di strutture, riproduce la Provincia in modo tale che, con il tempo, potrà diventare di fatto una vera e propria Provincia, a norma di Diritto.

257. Il governo della Viceprovincia è come quello della Provincia, per cui quanto le Costituzioni stabiliscono per il regime della Provincia, s'intende esteso a quello della Viceprovincia, con le eccezioni previste dai numeri seguenti e dallo Statuto particolare. Detto Statuto, destinato a regolarne la vita e a favorirne lo sviluppo, dovrà essere preparato dal Preposito Provinciale e Consiglio e approvato dal Preposito Generale e Consiglio.

258. Alla Viceprovincia è preposto il Viceprovinciale, che la governa con potestà ordinaria vicaria. Egli è aiutato da un Consiglio, composto di due membri. Spetta al Preposito Provinciale e Consiglio nominare, secondo le modalità da determinarsi dallo Statuto, il Viceprovinciale e i suoi Consiglieri, e al Preposito Generale e Consiglio darne l'approvazione.

259. La Viceprovincia non ha il Capitolo, ma partecipa al Capitolo Generale con il Viceprovinciale e un Delegato da eleggere a norma dei nn. 148 e 149; partecipa pure al Capitolo Provinciale della Provincia da cui dipende, alla stessa stregua del Commissariato, a norma del n. 253.

260. Quando la Viceprovincia, in prosieguo di tempo, verrà a trovarsi in condizioni di poter reggersi da sola e proseguire il suo sviluppo e potenziamento indipendentemente dall'intervento della Provincia madre, potrà essere eretta in Provincia, a norma del n. 208.

261. Quando più Case fondate da una Provincia in territorio non appartenente ad alcuna Provincia, sono tali da non richiedere la ere-

zione di un Commissariato, fanno parte della Provincia a tutti gli effetti e possono essere costituite in Delegazione Provinciale, cui presiede un Delegato munito di facoltà opportune per la vita regolare e l'incremento delle opere. Tale Delegazione e la nomina del Delegato devono avere l'approvazione del Preposito Generale e Consiglio. In seguito, verificandosi le condizioni richieste, anche la Delegazione Provinciale potrà essere eretta in Viceprovincia o in Provincia, rispettivamente a norma dei nn. 250 e 208.

CAPITOLO XIII

CASE DELL' ORDINE

262. Le Case del nostro Ordine si distinguono così:

1° Casa formata, quella che ha almeno sei Religiosi, di cui quattro Sacerdoti (cfr. can. 488, 5°);

2° Casa non formata, quella che ha almeno tre Religiosi professi, Superiore compreso;

3° Casa filiale, quella che non ha un proprio Superiore, ma dipende da un'altra Casa ed è retta da un particolare Statuto fissato dal Preposito Provinciale e Consiglio, d'intesa con il Preposito Generale;

4° Residenza, quella casa che dipende immediatamente da un Superiore Maggiore, che la governa per mezzo di un Delegato.

263. Dipendono direttamente dal Preposito Generale:

1° la Comunità annessa alla Curia Generale;

2° le Case nelle quali, per motivo di forma-

zione o di studio, risiedono Religiosi di più Province;

3° le Case che siano istituite per utilità di tutto l'Ordine con un particolare Statuto.

264. Alle Case, di cui al numero precedente, provvede il Preposito Generale con il suo Consiglio.

265. I Religiosi di tutte le Case che dipendono direttamente dal Preposito Generale e quelli che, a norma del numero seguente, sono a servizio di tutto l'Ordine, eleggono un Delegato che intervenga al Capitolo Generale a norma dei nn. 148 e 149. Gli tessi godono della voce passiva nella propria Provincia, non però di quella attiva.

266. La Casa, nella quale la maggior parte dei Religiosi è a servizio di una Provincia e la minor parte a servizio di tutto l'Ordine, dipende dal Preposito Provinciale finchè la Comunità è una sola. Al Preposito Generale invece competono l'autorità diretta circa le attività che sono di interesse dell'Ordine intero e, con il consenso del suo Consiglio, la nomina del Superiore.

267. Quando si fanno proposte di apertura di nuove Case, i Superiori tengano ben presente la necessità di provvedere sufficientemente a quelle esistenti, prima di aprirne delle nuove, tenuto conto specialmente del personale da destinarsi alle stesse.

268. Anche se i Superiori constatano che si possa provvedere adeguatamente sia alle Case già esistenti che a quelle nuove, si ricordino tuttavia di osservare quanto il Diritto comune prescrive circa la erezione, la soppressione e la vigilanza dell'Ordinario del luogo sulle Case religiose, le Scuole e le Istituzioni in genere a carattere religioso e assistenziale (cfr. cann. 496-498, 1382, 1491).

269. Nella costruzione di nuove Case, i Nostri tengano particolarmente presente che gli edifici abbiano a rispecchiare la religiosa semplicità e povertà, che rifugge dalle strutture sproporzionate e sontuose. Sull'ingresso è bene sia collocato lo stemma dell'Ordine, raffigurante Gesù Cristo che porta la Croce con le parole « onus meum leve ».

270. Allo scopo di favorire la vita religiosa nelle singole Comunità, le nostre Case sono soggette alla clausura, secondo le norme del Diritto comune, spettando ai Superiori Maggiori fissarne i limiti.

271. Si accettino con la più grande sollecitudine gli Istituti per orfani. Quando si tratta di andare incontro alle necessità degli orfani e della gioventù abbandonata, anche se non si realizzino tutte le condizioni richieste dai numeri precedenti, si provveda ugualmente. In questi casi eccezionali, i Religiosi destinati a tali istituzioni siano riuniti sotto la guida di un Superiore munito di tutti i diritti e facoltà proprie degli altri Superiori; inoltre si fissino Statuti particolari per la tutela dello spirito religioso, a norma del n. 240, 5^o, dopo aver ottenuto il consenso dell'Ordinario del luogo.

272. Qualora ci siano richiesti uno o più Religiosi per l'assistenza degli orfani e della gioventù bisognosa, in Istituzioni non dipendenti dal nostro Ordine, si concedano, naturalmente dopo aver vagliato ogni cosa con prudenza. Il

Preposito Provinciale stipuli con i responsabili di tali istituzioni la relativa Convenzione da approvarsi a norma del n. 240, 5^o. Circa la dipendenza dei Religiosi dal Superiore e la vita religiosa, ci si regoli, secondo i casi, a norma del n. 262 oppure del n. 271.

CAPITOLO XIV

SUPERIORE LOCALE

273. Ogni Casa ha un Superiore che la governa con potestà ordinaria. Si chiama Rettore, il Superiore delle Case di formazione e degli Istituti di educazione; Preposito, quello delle altre Case.

274. Il Superiore Locale è nominato per un triennio, a norma del Diritto (cfr. can. 505) e delle Costituzioni (cfr. n. 240, 3^o). Il triennio ha inizio dal momento in cui egli prende possesso della carica, con la promulgazione del Decreto di nomina fatta nel Capitolo Locale, e cessa con la presa di possesso del suo successore.

275. Il triennio di superiorato locale di norma corrisponde al triennio di governo del Preposito Provinciale. Cessando dall'ufficio, per qualsiasi motivo, un Superiore Locale durante il tempo del suo mandato, ne venga nominato un altro solo per completare il triennio.

276. Il Superiore accetti la nomina con volontà fervida di porsi al servizio della Comunità, aiutando con ogni mezzo i singoli e la Famiglia religiosa a perseguire il fine proprio della istituzione; sia quindi umile, aperto, sforzandosi di mantenere la Comunità fondata nello spirito di fede e nell'amore di Dio.

277. Il Superiore nuovo eletto è tenuto ad emettere davanti al Preposito Provinciale o davanti al Capitolo Locale, nell'atto di presa di possesso, la Professione di fede, secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica. Parimenti curerà che la emettano tutti coloro che, a norma del Diritto, vi sono tenuti all'inizio del loro ufficio (cfr. can. 1406).

278. Il Superiore prima di tutto si proponga di indicare ai sudditi la via della perfezione più con l'esempio della sua vita che con gli insegnamenti; e si adoperi perchè essi vedano praticamente espresso in lui il vero modello di disciplina regolare, di carità fraterna e di operosità assidua.

279. Il Superiore sappia che le Costituzioni, le Regole e i Decreti sia generali che particola-

ri, che vengono emanati secondo le circostanze, sono la più saggia norma di buon governo; e che pertanto, con quanto maggior zelo ne curerà l'osservanza, tanto migliore ne risulterà il governo stesso e a Dio più gradito.

280. Egli sia molto unito ai Superiori Maggiori, ai quali presterà ossequio ed obbedienza, mettendosi generosamente a loro disposizione, in modo che i membri di tutta la Famiglia religiosa siano più facilmente mossi ad agire nei suoi riguardi in spirito di filiale obbedienza.

281. Il Superiore non si assuma ministeri o incarichi tali che lo distolgano dal suo dovere di attendere al governo della Casa. Inoltre, non si assenti dalla propria residenza se non raramente e per breve tempo, secondo la necessità (cfr. can. 508); e quando eccezionalmente, per gravi motivi, prevedesse una assenza più lunga, disponga le cose in modo che tutto proceda con normalità.

282. Per il buon andamento morale, religioso e amministrativo della Casa, cui è preposto, si avvalga dell'apporto insostituibile che gli potrà venire dalla celebrazione regolare del Capi-

tolo Locale, i cui compiti sono precisati a suo luogo.

283. Inoltre, il Superiore delle Case, ove ci sono i Consiglieri (cfr. n. 301), per evitare di agire solo di propria iniziativa, chieda sovente, e tutte le volte che è richiesto dai Sacri Canonici e dalle Costituzioni e Regole, il loro consenso o parere.

284. Il Superiore designi i Confessori ordinari e straordinari per i Religiosi professi e per i Novizi, scegliendoli tra i Sacerdoti più preparati e prudenti e delegando ad essi, se necessario, la giurisdizione ad udire le confessioni (cfr. cann. 518, § 1 e 875, § 1). Tali Confessori possono ascoltare le confessioni di tutti quelli che dimorano in casa giorno e notte per motivi di servizio, di educazione, di ospitalità e di malattia.

285. Il Superiore, a sua discrezione, può nominare e sostituire gli addetti ai vari uffici della Casa, fatta eccezione per il Vicesuperiore, i Consiglieri, il Parroco, l'Economo e l'Attuario; e poichè dall'esperienza risulta che i troppo frequenti cambiamenti dei medesimi il più delle

volte sono di detrimento per il buon andamento della Casa, non li faccia se non mosso da necessità.

286. Il Superiore procuri che tutti i Religiosi attendano ogni anno agli Esercizi Spirituali e ogni giorno alla meditazione e alle altre pratiche di pietà stabilite dai Sacri Canoni (cfr. can. 595) e dalle nostre Costituzioni e Regole, per un più sicuro profitto spirituale; inoltre che ai Fratelli sia impartita almeno due volte al mese un'adeguata istruzione catechistica (cfr. can. 509, § 2, 2^o). Infine provveda che sia data una sufficiente istruzione religiosa anche alle altre persone che dimorano abitualmente nella Casa.

287. Sia suo particolare impegno perchè ogni mese si tenga la riunione di studio sulle discipline ecclesiastiche, a norma delle Regole, (cfr. n. 475), e che siano fedelmente adempiuti gli obblighi di Messe e Legati e dei suffragi per i nostri Defunti (cfr. nn. 420, 421, 444).

288. Ogni mese il Superiore, unitamente con l'Economo e il Vicesuperiore, controlli il bilan-

cio delle entrate e delle uscite e i relativi documenti e, con i medesimi, apponga la firma sul registro (cfr. n. 307).

289. Finalmente è compito del Superiore della Casa assolvere a tutti gli impegni che, in forza del Diritto comune, delle nostre Costituzioni e Regole ed a qualsiasi altro titolo, gli competono. Eventuali limitazioni sono di competenza dei Superiori Maggiori e loro Consigli.

CAPITOLO XV

CAPITOLO LOCALE

290. Il Capitolo Locale è l'organo più valido per aiutare il Superiore nel governo della Casa, ed è necessario per studiare fraternamente insieme i mezzi più idonei a conseguire i fini comuni della vita religiosa e dell'apostolato.

291. Esso pertanto ha un duplice scopo: quello propriamente spirituale, con l'esortazione del Superiore e l'accusa della colpa; e quello dello studio dei problemi inerenti alla vita comunitaria. Per il primo scopo, il Capitolo avrà luogo almeno una volta al mese; per il secondo, anche più frequentemente, se lo esige la necessità.

292. Il Capitolo viene convocato dal Superiore o, lui impedito o assente, dal Vicesuperiore; esso si svolge con le preghiere e le modalità descritte dal Rituale. Partecipano al Capitolo, di cui al n. 293, tutti i membri della Comunità; al Capitolo di cui al n. 294, i Religiosi aventi diritto di voto a norma del n. 295.

293. Il Superiore terrà una breve esortazione, nella quale avrà cura particolare di toccare i problemi di indole spirituale che interessano la Casa ed anche l'Ordine, stimolando tutti al fervore e alla fraterna unione nel vivere e nell'operare. Quindi tutti i Religiosi manifesteranno umilmente le proprie colpe, per la mutua edificazione e correzione fraterna; ascolteranno con animo grato le osservazioni del Superiore ed eseguiranno, in spirito di penitenza, quanto verrà loro suggerito. Anche il Superiore riconosca umilmente, di fronte alla Comunità, le manchevolezze, in cui fosse incorso nell'esercizio dei suoi doveri.

294. Il Capitolo, in cui particolarmente si trattano i problemi organizzativi della Casa, sia preparato dal Superiore con ogni cura, anticipandone possibilmente l'ordine del giorno ai Confratelli. Durante il suo svolgimento, poichè questo è il luogo e il momento più opportuno per interloquire, tutti i Religiosi abbiano la massima libertà di esprimere con umiltà e sincerità la propria opinione, onde giungere alle conclusioni con convergenza di vedute e passa-

re poi alla esecuzione con fraternità di intenti.

295. Nel Capitolo Locale godono della voce attiva e passiva i Sacerdoti professi solenni che abbiano ultimato il corso degli Studi Ecclesiastici. I Fratelli, che abbiano compiuto dieci anni dalla prima professione, godono della voce attiva nelle elezioni e negli altri atti della Comunità, tranne che nell'ammissione dei Chierici agli Ordini; della voce passiva, per gli uffici che possono occupare.

296. Il Capitolo Locale, nel trattare gli affari, di norma ha voto consultivo; ha voto deliberativo solo in quelli di carattere economico, per i quali esso sia richiesto. Tuttavia è buona regola di governo per il Superiore fare propria l'opinione della maggioranza dei Religiosi, se non ha particolari motivi per agire diversamente.

297. Dei Capitoli Locali l'Attuario stenda sul « Libro degli Atti » opportuno verbale, che deve raccogliere in sintesi l'oggetto delle discussioni e le decisioni intervenute, ed essere firmato anche dal Superiore. Copia dei verbali degli

Atti più importanti (cfr. n. 298) sia trasmessa al Preposito Provinciale. E' dovere di tutti mantenere, fuori del Capitolo, il dovuto riserbo su quanto in esso è stato trattato, specialmente se ci fosse pericolo di offendere la carità.

CAPITOLO XVI

OFFICIALI DELLA CASA

298. Gli Officiali della Casa, soggetti ad elezione, sono: il Vicesuperiore, i Consiglieri, lo Economo e l'Attuario. Essi vengono eletti, in corrispondenza al triennio del Superiore, dal Capitolo Locale, a norma del Diritto comune (can. 101, 1°), salvo il diritto del Preposito Provinciale e Consiglio di provvedere direttamente in casi particolari.

299. Tali uffici non necessariamente devono essere attribuiti a Religiosi diversi, ma, se la necessità o anche l'opportunità lo richieda, sono cumulabili.

300. Il Vicesuperiore viene eletto nelle Case in cui dimorino almeno quattro Sacerdoti. Suo compito e dovere è quello di aiutare, specie con il consiglio e il buon esempio, il Superiore nel governo della Casa e di farne le veci in sua assenza. Per il resto, avrà l'autorità che gli sarà comunicata dal Superiore (cfr. nn. 446-449).

301. I Consiglieri, che si hanno solo nelle Case formate (cfr. can. 516, § 1), sono due, dei quali il primo è il Vicesuperiore. E' loro ufficio dare al Superiore il consenso o il consiglio, a norma di Diritto, in tutte le cose riguardanti il saggio governo della Famiglia Religiosa, e particolarmente nella conservazione della carità ed unione fraterna, nella buona amministrazione dei beni e nei casi per i quali le Costituzioni e Regole prescrivono siano consultati i Consiglieri.

302. L'Economo è il più diretto collaboratore del Superiore della Casa nella amministrazione dei beni della stessa. Circa i doveri inerenti al suo ufficio, si veda quanto più ampiamente è descritto nel capitolo seguente.

303. L'Attuario compila il libro degli Atti del Capitolo Locale, stendendone i verbali a norma del n. 297. Sul medesimo libro trascriverà gli Atti ufficiali e le disposizioni del Preposito Generale o Provinciale o del Visitatore che riguardano la Casa; inoltre farà cenno, citando gli estremi, dei Decreti del Capitolo Ge-

nerale, nonchè delle Lettere dei Superiori Maggiori rese pubbliche; infine riferirà quelle cose che sono degne di essere ricordate e delle quali è detto nelle Regole (cfr. n. 450). Il libro sia tenuto con cura e scritto con il carattere migliore possibile.

CAPITOLO XVII

ECONOMI E AMMINISTRAZIONE

304. I beni, sia dell'Ordine che delle Province e delle Case, siano amministrati a norma del Diritto Canonico e delle Costituzioni. Oltre che ai Superiori, sia Maggiori che Locali, è demandato agli Economi fare spese e atti giuridici di ordinaria amministrazione, nell'ambito del loro ufficio, purchè a norma delle Costituzioni e sotto la dipendenza del rispettivo Superiore o Capitolo o Consiglio (cfr. can. 532).

305. Pertanto ci siano gli Economi: Generale, per l'amministrazione dei beni dell'Ordine; Provinciale, per quelli della Provincia; Locale, per quelli delle singole Case (cfr. can. 516, § 2). Essi siano Religiosi esperti nel trattare gli affari, amanti della povertà, premurosi verso i Confratelli, fedeli e accorti, umili e compiti, tali insomma da edificare, col loro comportamento, anche gli estranei.

306. Gli Economi, sia Generale che Provinciale o Locale, sono nominati come detto a suo

luogo (cfr. nn. 153; 241,3^o; 298). Non può adempiere l'ufficio di Economo Generale e Provinciale il relativo Superiore Maggiore; invece l'ufficio di Economo Locale, per quanto sia meglio affidarlo a persona diversa, può essere abbinato con quello di Superiore Locale, se lo richiada la necessità (cfr. can. 516, § 3), e con l'approvazione del Preposito Provinciale.

307. L'Economo Generale renda conto della sua amministrazione al Preposito Generale e Consiglio due volte all'anno; al Capitolo Generale al termine del sessennio. Parimenti l'Economo Provinciale darà conto al Preposito Provinciale e Consiglio due volte all'anno e al Capitolo Provinciale al termine del triennio. Infine l'Economo Locale renderà conto mensilmente al Superiore, a norma del n. 288. A loro volta, al termine di ogni anno, il Superiore Locale renderà conto dell'amministrazione al Preposito Provinciale, e il Preposito Provinciale al Preposito Generale, secondo le modalità stabilite.

308. L'Economo, in modo particolare quello Locale, di norma fa solo le spese ordinarie e

amministra il denaro nella misura fissatagli dal Superiore; pertanto non effettui mai acquisti che superino tale limite di spesa ordinaria, se non con il consenso del Superiore o del Capitolo, secondo i casi previsti.

309. Nella amministrazione assumono particolare rilievo le nuove costruzioni, e quindi i Prepositi e i Rettori delle Case non le affrontino, se non dopo accurato studio e assenso del proprio Capitolo, e dopo aver ottenuto la facoltà dal Preposito Provinciale o anche dal Preposito Generale, a seconda delle rispettive competenze. La stessa norma valga quando si tratta di fare spese comunque straordinarie o alienazioni, oppure di contrarre impegni finanziari onerosi o simili.

310. I Superiori Locali procedano con molta cautela nel dare somme rilevanti di denaro in prestito o nel riceverne in deposito, e lo facciano il più raramente possibile e col permesso scritto del Preposito Provinciale. I sudditi, in ogni caso, ricorrano ai Superiori per ottenere i debiti permessi a norma delle Costituzioni, sal-

ve sempre le esigenze derivanti dal voto di povertà.

311. In definitiva, per quanto riguarda la Amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, dell'Ordine, delle Province e delle Case, si osservino scrupolosamente le norme del Diritto comune e quelle particolari emanate dal Capitolo o dal Consiglio Generale. In tutta questa materia hanno valore di legge i Decreti e le istruzioni contenute nelle « Norme di Amministrazione ».

312. Non solo i Superiori e gli Economi ma tutti i Nostri, dietro l'esempio del santo Fondatore, animati da fiducia nella Divina Provvidenza, siano veramente amanti della povertà religiosa e facciano uso discreto dei beni, per non causare difficoltà economiche alle Case; anzi, col senso di distacco dai beni stessi e potendolo, vengano in soccorso dei poveri, della Chiesa e particolarmente delle nostre Case più bisognose, sempre tuttavia nell'osservanza delle Norme di cui al numero precedente.

REGOLE

CAPITOLO I

SEMINARIO MINORE

313. Allo scopo di suscitare nei Religiosi il senso della responsabilità circa il problema delle vocazioni e di dare una organizzazione concreta ed efficiente alla ricerca delle medesime, il Preposito Provinciale scelga un Religioso idoneo a svolgere con zelo e discrezione tale attività. Il lavoro dei Promotori Provinciali sia coordinato da un Promotore Generale.

314. Nel Seminario Minore il giovane sia avviato all'esercizio di quelle virtù che lo inseriscono efficacemente nello stato a cui Dio lo chiama. I Superiori creino un ambiente di vita adatto alle esigenze dell'età e tengano presente la necessità di una graduale esperienza delle realtà umane, che favoriscono lo sviluppo normale della personalità, soprattutto sul piano affettivo.

315. Il corso degli studi sia organizzato in conformità ai programmi scolastici fissati dalla Autorità Ecclesiastica dei diversi Paesi e in mo-

do che sia facilitato il conseguimento di titoli legali adeguati.

316. Con l'aiuto di una appropriata direzione spirituale si favorisca lo sviluppo graduale della formazione, che prepari a seguire Cristo Redentore con animo generoso e cuore puro. Sia particolarmente curato l'avviamento alla liturgia della Parola, eucaristica e penitenziale e alla preghiera personale, affinché tutta la vita del giovane sia animata da un atteggiamento spirituale attivo.

317. Con discrezione si favorisca, soprattutto negli ultimi anni, l'accostamento adeguato al fine, allo spirito e ai ministeri del nostro Ordine, instaurando un tenore di vita cristiana e di zelo apostolico tale da rendere possibile il manifestarsi e il maturare del desiderio per la nostra vocazione.

318. Tutta l'attività formativa si svolgerà, in stretta unità di spirito e di azione, sotto la direzione del Padre Rettore, coadiuvato dal Padre Maestro per la vita spirituale, dal Padre Ministro per la disciplina, dal Padre Preside e dagli Insegnanti per la scuola, e dagli altri membri

della Comunità, ognuno per la parte che gli compete.

319. Il candidato, che aspira ad essere ammesso al Noviziato, ne faccia domanda al Preposito Provinciale, al quale il Superiore Locale, dopo essersi assicurato che esistono tutte le condizioni richieste dal Diritto comune (cann. 542 e segg.) per la valida e lecita ammissione, invierà pure una dettagliata relazione contenente dati e informazioni utili. Il Preposito Provinciale potrà ulteriormente nominare un Esaminatore, il quale si accerti della idoneità del candidato.

320. Tutti gli atti che riguardano l'ammissione al Noviziato siano diligentemente conservati nell'Archivio della Provincia. Copia di essi venga tempestivamente inviata al Preposito Generale e alla Casa di Noviziato.

CAPITOLO II

NOVIZIATO E PROFESSIONE

321. La formazione dei Novizi è completata mediante l'assidua lettura della Sacra Scrittura e dei Santi Padri, lo studio della Dottrina Cristiana, l'educazione all'esercizio delle virtù umane in armonia con i principi dell'ascetica religiosa, l'acquisto di una adeguata conoscenza dei mezzi di santificazione, in particolare della preghiera liturgica, penitenziale ed eucaristica, la conoscenza di sè, la direzione spirituale e le varie forme della carità.

322. Benchè durante il Noviziato siano sospesi i corsi normali degli studi, sono tuttavia consentite esercitazioni pratiche di carattere scolastico ed anche qualche contatto con le nostre Opere, nel tempo e nella forma che il Padre Maestro giudicherà più opportuno.

323. I Superiori Maggiori seguiranno il lavoro formativo dei singoli Novizi sia con frequenti contatti diretti, sia tramite le relazioni trimestrali inviate dal Padre Maestro. Inoltre,

la Comunità della Casa di Noviziato sia sufficientemente informata sul comportamento esterno dei Novizi.

324. Alla fine del Noviziato, il Novizio faccia domanda di ammissione alla Professione al Preposito Provinciale, il quale invierà un Esaminatore, che si accerti circa la volontà e le disposizioni del candidato in merito all'emissione dei voti. Il Capitolo Locale sarà chiamato ad esprimere il parere sulla ammissione. Copia degli atti del medesimo Capitolo sarà trasmessa al Preposito Provinciale cui spetta, a norma delle Costituzioni, ammettere alla professione (cfr. n. 231).

325. Per quanto riguarda la cessione della amministrazione dei beni e del loro usufrutto prima della Professione semplice e la rinuncia alla proprietà prima della Professione solenne, si stia alle disposizioni del Diritto comune (cfr. cann. 569, §§ 1, 2, 3 e 581).

326. Prima della Professione dei voti semplici, il Novizio deve sottoscrivere la "Dichiarazione" prevista dal Rituale. Il Professo semplice prima della Professione solenne, in previ-

sione del Suddiaconato, deve pronunciare e sottoscrivere il "Giuramento" prescritto dalla Sede Apostolica.

327. Riti e Formule della Vestizione e della Professione sono contenute nel Rituale. La formula della Professione emessa sarà trascritta sul "Libro delle Professioni" o sul "Libro degli Atti" della Casa. La notizia della avvenuta Professione solenne sia comunicata al Parroco di Battesimo.

328. Copia firmata dell'atto di Professione, della "Dichiarazione", del "Giuramento" e della rinuncia della proprietà dei beni, premessi alla Professione semplice e a quella solenne, sia inviata agli Archivi generale e provinciale.

329. Il Novizio gravemente ammalato ed in pericolo di morte, può essere ammesso, anche dal Superiore Locale o da un suo Delegato, alla Professione "in articulo mortis", a norma ed agli effetti fissati dalla Santa Sede.

CAPITOLO III

STUDENTATO E ORDINI

330. E' compito particolare del Padre Maestro formare l'animo degli alunni alla vita religiosa e sacerdotale, con opportune istruzioni ed esortazioni; curare direttamente l'andamento disciplinare sotto la dipendenza dei Superiori; dare a ciascun Chierico una direzione religiosa e spirituale, mediante colloqui, salva sempre la libertà dei singoli di ricorrere ad altri per la direzione spirituale.

331. Al Prefetto degli Studi sono affidate la organizzazione e la disciplina degli studi. E' suo dovere precipuo dirigere e coordinare l'attività degli Insegnanti, d'intesa con il Padre Rettore e in armonia con le direttive della "Ratio Studiorum" e con le esigenze della formazione religiosa degli alunni.

332. Non si impongano agli Insegnanti e ai Chierici occupazioni che li distraggano dallo studio e impediscano il regolare svolgimento delle lezioni o siano causa di dissipazione o di

ostacolo per la loro formazione. I Superiori Maggiori, o in casi particolari anche il Padre Rettore, possono esimerli da qualche pratica comune, quando ciò sia richiesto da esigenze di studio, purchè non ne risenta danno la formazione religiosa.

333. I Superiori si adoperino nei modi più opportuni per stimolare i Chierici allo studio, mettendo a loro disposizione quanto occorre perchè possano attendervi con interesse e profitto.

334. Oltre agli studi generali, prescritti per tutti gli aspiranti al Sacerdozio, si raccomandano ai Chierici che hanno le necessarie doti fisiche, intellettuali e morali, studi di specializzazione in vista di particolari mansioni di apostolato a cui potranno essere destinati. Se è necessario, tali Chierici siano inviati in speciali Istituti, Facoltà e Università.

335. I Chierici siano diligentemente esaminati sulle attitudini alla vita religiosa e sacerdotale e sui loro progressi, specialmente prima della incorporazione definitiva all'Ordine e della promozione agli Ordini sacri.

336. I Superiori Maggiori visitino spesso gli Studentati, accostino anche personalmente i Chierici e si interessino dei loro problemi formativi. Inoltre il Padre Rettore invii loro periodiche relazioni.

337. I Superiori, ai quali spetta presentare al Vescovo i Chierici ordinandi, sappiano che su di essi ricade la piena responsabilità circa la sufficiente formazione dei candidati agli Ordini sacri; in questa materia usino la massima diligenza e prudenza.

338. Per l'ammissione dei Chierici agli Ordini, si osservino tutte le prescrizioni del Diritto comune circa l'età dei candidati, i tempi, gli interstizi, gli esami e gli esercizi spirituali; così pure per l'obbligo da parte del Superiore Locale di notificare al Parroco di Battesimo la avvenuta ordinazione dei Suddiaconi. Copia dei documenti relativi alle Ordinazioni siano conservati negli Archivi generale e provinciale.

339. Nella Casa di Juniorato, l'opera di formazione è affidata in modo particolare al Padre Maestro, sotto la dipendenza del Superiore. Il Padre Maestro, possibilmente, sia aiutato da un Fratello con funzioni di Vicemaestro. Per l'istruzione dottrinale, scientifica e tecnica dei Fratelli, ci si può avvalere dell'opera di altri Insegnanti sia religiosi che laici.

340. I Fratelli, per rendersi più idonei al servizio di Dio, in questo periodo si applichino in modo organico allo studio della Sacra Scrittura, della Dottrina Cristiana, della Teologia della vita religiosa; si esercitino nelle virtù caratteristiche della nostra spiritualità; approfondiscano le esperienze di vita comune e di attività apostolica; attendano a studi e ad attività educative e tecniche, in modo anche da mettere in evidenza le loro inclinazioni e possibilità. I Superiori Maggiori vengano periodicamente informati sui loro progressi.

341. I Fratelli, per attuare tale programma formativo, possono frequentare scuole nostre ed altre, per intraprendere studi o completare quelli già iniziati, salvo sempre il fine del nostro Ordine.

342. Anche dopo la Professione solenne i Fratelli partecipino a corsi di aggiornamento organizzati dai Superiori per favorire l'unione fraterna e il continuo perfezionamento della loro formazione religiosa e apostolica.

CASTITÀ'

343. Si ricordino i Nostri che la castità non si conserva se non con la pratica costante della preghiera e della mortificazione; custodiscano i sensi interni ed esterni, specialmente gli occhi; siano vigilanti e fuggano le occasioni che la possano offendere, senza trascurare i mezzi naturali che giovano alla sanità fisica e mentale.

344. Ottimi mezzi di mortificazione sono anche il compimento fedele di ogni nostro dovere, gli studi e il lavoro affrontati con serio impegno e la fuga dell'ozio, fonte di ogni male.

345. I nostri Religiosi si regolino, in tutte le circostanze, secondo le norme della prudenza cristiana, che tiene conto della debolezza umana. Nelle visite in case di secolari, nell'assistere a spettacoli, nella lettura di libri o riviste, ed anche nella ricerca di legittimi svaghi, si comportino sempre in maniera da far risplendere la testimonianza della loro consacrazione a Dio.

346. Quando i doveri di apostolato o le comuni esigenze della vita sociale portano i Religiosi a trattare con donne, sappiano essi mantenere una serena libertà ed un delicato riserbo, senza dimenticare le norme della prudenza. Lo stesso si tenga presente nelle nostre Istituzioni per i rapporti con i giovani.

347. L'esercizio della virtù della castità produce nel Religioso un equilibrio interiore che si riflette anche nella compatezza esterna, nella proprietà e nel decoro della persona, quali si addicono a chi in terra ha scelto questa virtù come professione di vita.

348. Se dolorosamente qualcuno dei Nostri venisse meno a questa virtù, i Superiori provvedano subito con carità e prudenza.

POVERTA'

349. La povertà religiosa, ad imitazione di Cristo, deve essere effettiva, dovendo noi rendere autentica testimonianza agli uomini del nostro reale distacco dai beni terreni. Essa quindi non può consistere solo nella ordinata dipendenza dai Superiori per l'uso dei beni necessari al vitto, al vestito e alle altre comuni esigenze della vita, ma deve esprimersi con la preferenza per quanto è modesto e povero.

350. Manca alla povertà chi fa atti di vendita, alienazione e donazione, senza aver prima ottenuto il permesso scritto dal proprio Superiore. Manca parimenti quel Religioso che deposita presso estranei, non importa se parenti o amici, libri, denaro o altro. Come anche contravviene alla povertà chi tiene presso di sè, senza la previa autorizzazione del Superiore, qualunque bene a titolo di deposito o di elemosina o per altro motivo.

351. I Superiori segneranno con tutta fedeltà sui registri di amministrazione anche le offerte destinate ad usi particolari, rendendone conto ai Superiori competenti, specie in occasione della Sacra Visita; manca pertanto alla povertà quel Superiore che occultasse ai mesdesimi denaro o altro.

352. Tutti i Religiosi si impegnino a custodire e conservare con ogni diligenza i beni e la suppellettile della Comunità. Abbiamo una particolare cura degli oggetti preziosi e artistici della Casa e della Chiesa, dei quali il Superiore conservi l'elenco opportunamente aggiornato.

353. Le abitazioni dei Religiosi siano povere, ma pulite. Si eviti con cura quanto può avere aspetto di lusso o di mondanità. Inoltre, tranne casi di vera necessità, i singoli Religiosi non tengano a titolo personale quegli strumenti il cui uso, giustamente consentito dai Superiori Maggiori alla Comunità, lede lo spirito della povertà, se fatto per proprio conto. Quanto viene offerto ai singoli sia messo in comune.

354. I nostri Religiosi si astengano da quelle abitudini o dall'uso di quegli oggetti, che ap-

paiono non consoni alla povertà esterna, che li deve distinguere.

355. Allo scopo di rendere più agevole e responsabile l'uso del denaro, il Superiore Locale, d'intesa con il Preposito Provinciale, metta periodicamente a disposizione dei singoli Religiosi una modesta somma per le piccole spese personali.

356. Oltre la povertà dei beni materiali, coltiviamo quella povertà dello spirito, che ci induce a rinunciare ai propri punti di vista, per ascoltare e ricevere dagli altri, piuttosto che dare o insegnare, e soprattutto ci fa porre la nostra fiducia in Dio più che nei mezzi umani.

CAPITOLO VII

OBEDIENZA

357. Il Superiore, come rappresentante di Dio, merita ogni rispetto ed onore da parte di tutti. In ciò siano di esempio quanti si distinguono per età, autorevolezza, dottrina e doti.

358. I Religiosi considerino il Superiore come padre e ricorranò a lui con filiale fiducia. Il Superiore acceda prontamente alle giuste richieste dei Confratelli; tuttavia questi non insistano inopportunaente, nè si servano di mezzi poco conformi alla disciplina religiosa, ma chiedano ogni cosa con umiltà e rinuncia del proprio giudizio.

359. I Nostri si guardino dal biasimare il Superiore, che, per mantenere l'amore alla perfezione e alla disciplina regolare, mostrasse una certa austerità e fermezza, e procurino di non renderlo troppo acquiescente al loro punto di vista con sicuro danno della vita spirituale. Quanto viene negato o imposto contro la loro volontà, lo giudichino opportuno per la gloria

di Dio e il raggiungimento della perfezione religiosa.

360. Nessuno ricerchi appoggi autorevoli, sia per sè che per gli altri, allo scopo di fare revocare o impedire o solo ritardare una disposizione formale dell'obbedienza.

361. Il Religioso, che volesse intraprendere o farsi promotore di iniziative estranee al proprio compito, anche a titolo di religiosa carità o di apostolato, lo faccia dopo aver consultato e ottenuto il permesso dal Superiore.

362. Il vero obbediente cerca di eseguire non soltanto l'espressa volontà del Superiore, ma anche la tacita, ogni volta che la può presagire, e, non considerando in lui le qualità che possiede, ma chi rappresenta, si affida totalmente alla sua volontà.

363. L'obbedienza sia gioiosa e spontanea, perchè chi obbedisce a malincuore o mormorando o per timore, non è degno dello stato che professa e priva se stesso e la Comunità di quel merito, che viene partecipato solo a colui che sa donare con serena letizia.

CAPITOLO VIII

VITA COMUNITARIA

364. La nostra vita comunitaria si svolgerà tanto più gioiosa e proficua, quanto più i Religiosi saranno profondamente radicati nell'umiltà. Infatti nessuno è più felice del Religioso veramente umile. Non avendo alcuna stima di sè e considerando nulla le cose terrene, è felice se viene deriso, gode dei disprezzi, accetta di buon grado le riprensioni e perdona subito le offese.

365. Imiterà più perfettamente l'umiltà e la mansuetudine di Gesù Cristo il Religioso, che nella Comunità preferirà gli incarichi più umili, sceglierà per sè l'ultimo posto, godrà di stare sottomesso piuttosto che di comandare, d'essere ammaestrato più che di insegnare, d'essere stimato da poco piuttosto che umile.

366. Una volta alla settimana, si leggano in comune le Costituzioni e le Regole, nell'ora e nel luogo fissati dal Superiore con il suo Capitolo. I Religiosi sono invitati ad approfondirne

la conoscenza anche con lo studio personale, e il Superiore ne faccia oggetto delle sue esortazioni.

367. Il nostro abito è la veste talare semplice e modesta con fascia e colletto. Essendo esso segno di consacrazione, i Nostri lo indossino abitualmente; tuttavia in casa, richiedendolo la necessità e a giudizio del Superiore, possono deporlo; fuori casa possono uniformarsi alle usanze approvate dalla Autorità Ecclesiastica locale, e i Fratelli possono indossare un abito civile con distintivo.

368. I Religiosi siano fedeli e puntuali agli atti comuni secondo l'orario stabilito nel Capitolo Locale, a meno che abbiano ottenuto dal Superiore dispensa per giustificati motivi.

369. Nelle nostre Case le varie attività siano distribuite saggiamente tra i Religiosi, in modo che ciascuno di essi, oltre al tempo consacrato alla vita spirituale e ai suoi doveri quotidiani, disponga di un po' di tempo per se stesso e per un conveniente sollievo.

370. I Nostri siano amantissimi ed osservantissimi del raccoglimento e del silenzio, che

i Santi Padri definiscono alimento della vita interiore e custode di tutte le virtù. Il Superiore con il suo Capitolo stabilisca i tempi e i modi di osservarlo.

371. Le nostre Case abbiano per la Comunità religiosa il refettorio, sulle cui pareti ci siano le immagini dell'Ultima Cena e del nostro Santo Fondatore. Pranzo e cena si incomincino e concludano con le preghiere di rito. All'inizio o anche alla fine del pranzo si ascolti in raccoglimento un passo della Sacra Scrittura; a cena si faccia una breve lettura.

372. I cibi siano uguali per tutti, ben preparati e confacenti alla nostra professione di povertà. Si abbia particolare riguardo per i malati e gli anziani.

373. Gli ospiti, che in determinate circostanze prendono parte alla nostra mensa, siano trattati con ogni riguardo e religiosa semplicità, in modo che essi riportino buona impressione della nostra vita.

374. L'ordine di precedenza è il seguente: precedono gli altri il Preposito Generale e il

Vicario Generale ovunque; il Preposito Provinciale nella sua Provincia. Nelle singole Case: Superiore Locale, Vicesuperiore, Padri, Chierici e Fratelli professi solenni, Chierici e Fratelli professi semplici, Novizi. Si tenga anche conto della anzianità di professione e di età. Se ci sono Consiglieri o Officiali o Assistenti Generali o Consiglieri Provinciali, seguiranno immediatamente dopo il Superiore.

375. Tuttavia ricordino i Religiosi che, pur conservando le norme stabilite dal numero precedente il loro tradizionale valore, la vita della Comunità può svolgersi in fraterna libertà, salvando sempre le convenienze del mutuo rispetto e della carità.

376. Tutti cerchino di partecipare alle ricreazioni in comune, conversando o attendendo a svaghi che non disdicano allo spirito religioso.

377. I Nostri, anche nelle conversazioni fatte a scopo di onesto svago, conservino il decoro religioso, sia nella scelta degli argomenti che nel tono della voce. In particolare, parlando con estranei, cerchino di essere loro di edificazione,

seguedo in questo gli esempi e gli insegnamenti del Santo Fondatore.

378. I Nostri, uscendo di casa e rientrando, avvertano il Superiore, e non trascurino la lodovole consuetudine di compiere un breve atto di pietà. In caso di assenza prolungata, chiedano a lui la benedizione.

379. Il Superiore Locale ha la facoltà di concedere otto giorni di assenza dalla Casa ai propri Religiosi; il Preposito Provinciale fino a trenta giorni; per una assenza più lunga si ricorra al Preposito Generale.

380. Nessuno lasci la propria residenza per recarsi dal Preposito Generale o Provinciale, senza avere la loro licenza.

381. I nostri Religiosi ospiti siano agli altri esempio di riserbo e osservanza delle Costituzioni e Regole. Essi sono tenuti a intervenire alle azioni comuni e dipendono in tutto dal Superiore Locale.

382. I Religiosi in viaggio, in caso di sosta, si rechino presso le nostre Case se ci sono; al-

trimenti, di norma, chiedano ospitalità presso altre Case religiose.

383. Il Superiore conceda periodicamente ai propri Confratelli un adeguato svago. Tempi e luoghi della vacanza annuale sieno stabiliti d'accordo con il Preposito Provinciale.

384. Durante i passeggi, le gite e i viaggi, i Nostri osservino sempre il decoro e il riserbo religioso e stiano alle eventuali disposizioni degli Ordinari del luogo; evitino i luoghi di pubblico spettacolo, e, in caso di necessità, si servano solo di locali di ristoro confacenti alla loro condizione.

385. Il Superiore non sia facile a concedere nè a sè nè agli altri, di pranzare o cenare e di pernottare presso estranei, anche se parenti o amici.

386. La posta in partenza ed in arrivo passi attraverso il Superiore. Nello scrivere lettere, tutti si comportino secondo le norme della prudenza e discrezione religiosa.

387. Il Superiore può aprire le lettere, sia in partenza che in arrivo, dei Novizi e dei

Religiosi nel tempo della loro formazione, fatta eccezione di quelle spedite o ricevute da un Superiore Maggiore o dal proprio, per caso assente, da un Padre del Capitolo Generale o Provinciale, dall' Ordinario del luogo, dalla Santa Sede e dal Nunzio Apostolico.

388. I Nostri, nelle lettere indirizzate al Preposito Generale, al primo saluto aggiungeranno "Benedicite"; scrivendo agli altri Confratelli, premetteranno al saluto le parole "Benedictus Deus". Per gli appellativi si useranno le espressioni di rispetto suggerite dalla buona consuetudine.

CAPITOLO IX

VITA DI PIETÀ

389. Nella celebrazione delle funzioni liturgiche i Nostri osservino accuratamente i riti e le cerimonie prescritte; tengano un atteggiamento ispirato a religiosa dignità, evitando soprattutto la fretta, così da presentarsi ai fedeli come buoni ministri del Signore.

390. Le funzioni liturgiche siano accompagnate dal canto gregoriano o da altro accettato dalle lodevoli consuetudini dei luoghi. Il canto sia eseguito, possibilmente, sotto la direzione di un Religioso a ciò deputato ed in modo tale da favorire la devozione in chi lo esegue e in chi lo ascolta.

391. Alla recita dell'Ufficio Divino sono strettamente obbligati i Sacerdoti e i Chierici "in sacris", a norma del Diritto Canonico. Gli altri Chierici professi solenni lo sono in forza di questa Regola. I Chierici professi semplici, i Fratelli e i Novizi recitino almeno Lodi, Vespri e Compieta (cfr. n. 96).

392. Si raccomanda vivamente di recitare in comune almeno qualche parte dell'Ufficio Divino, procurando di osservare le prescrizioni relative e di esprimere con la voce il sentimento interiore, in modo da suscitarlo anche in coloro che ascoltano.

393. I nostri Sacerdoti celebrino il Sacrificio Eucaristico secondo le prescrizioni del Rito Romano e del nostro Calendario, congiungendo la devozione interna con l'esterna gravità, modestia e riverenza.

394. Per manifestare visibilmente l'unità del Sacerdozio e rinsaldare i vincoli di fraternità, i nostri Sacerdoti, quando sia possibile, concelebrino a norma delle prescrizioni rituali ed osservando le disposizioni degli Ordinari del luogo.

395. Ogni mese, in giorno fissato dal nostro Calendario, venga celebrata, e, ove possibile, concelebrata, alla presenza di tutta la Comunità, in ogni nostra Chiesa, una Messa "de Spiritu Sancto" per il buon andamento, il progresso spirituale e lo sviluppo dell'Ordine.

396. Partecipando alla Messa i Nostri indossino la cotta. Accostandosi alla Comunione congiungano alla riverenza esterna, che si manifesta con la modestia e la compostezza, la riverenza interiore, che consiste negli atti di umiltà, fede, speranza e amore. Terminata la Messa, si intrattengano per un po' di tempo in intimo colloquio con Dio.

397. I Nostri abbiano in massimo onore il culto personale a Gesù presente nell'Eucaristia e si rechino a visitarlo frequentemente. Secondo la nostra lodevole consuetudine, terminato il pranzo, tutti si rechino in Chiesa, per rendergli un breve omaggio comune di adorazione e di ringraziamento.

398. Il Superiore, oltre ai Confessori, di cui al n. 284 delle Costituzioni, dia ai Religiosi la massima libertà di scelta di altri Confessori. Almeno quattro volte all'anno procurino il Confessore straordinario per la Comunità.

399. I Nostri, ogni sera, esaminino diligentemente la propria coscienza, essendo tale pratica anche ottima preparazione al Sacramento della Penitenza. Sull'esempio poi del nostro

Santo Padre, attendano con esame particolare all'acquisto di una virtù o all'estirpazione di un difetto. Per riuscire più agevolmente in questo esercizio, ogni mese potranno scegliersi un Santo come patrono, alla cui intercessione si rivolgeranno con preghiera quotidiana.

400. Ogni giorno i Nostri attendano per una ora all'orazione mentale. Di essa almeno mezza ora sia fatta in comune nel tempo e luogo da concordarsi dalla Comunità. I Superiori si preoccupino che ognuno abbia il tempo necessario per attendervi, e procurino quanto è utile perchè ne tragga il miglior profitto (cfr. nn. 102, 103).

401. Poichè in via ordinaria è difficile senza guida spirituale assecondare convenientemente gli impulsi dello Spirito Santo, i Nostri abbiano in grande stima la direzione spirituale.

402. Per una revisione di vita e per un rinvigorimento spirituale ogni Comunità si raccolga, possibilmente ogni mese, per un breve ritiro, secondo le modalità concordate nel Capitolo Locale.

403. Ogni anno, nel giorno natale dell'Ordine, i Nostri, possibilmente durante la Messa, rinnoveranno i loro voti di castità, povertà e obbedienza, secondo le prescrizioni del Rituale. Esortiamo inoltre i singoli Religiosi a rinnovarli privatamente ogni giorno, durante il Divin Sacrificio in unione alla Vittima Eucaristica.

404. Ogni giorno i Religiosi onorino la Beata Vergine Maria con la recita del Rosario, possibilmente in comune, e in particolare il giorno ventisette di ogni mese ne invocino il celeste patrocinio sotto il titolo di "Madre degli Orfani".

405. Coltivino anche una tenera devozione al nostro Santo Fondatore, e il giorno otto di ogni mese lo onorino con speciali atti di pietà. Sull'esempio di lui, mantengano viva la nostra devozione tradizionale agli Angeli Custodi.

CAPITOLO X

CARITA'

406. I Nostri progrediscono ogni giorno nella carità, che è legge fondamentale della vita cristiana e religiosa, e regolatrice di tutti i mezzi di santificazione. Si prevengano gli uni gli altri con mutuo rispetto improntato a grande semplicità, tenendo presente l'età, l'autorità e l'ufficio di ciascuno, e ricordando che tutti sono membri di un sol corpo, uniti tra loro da un vincolo di carità più stretto di ogni altro vincolo di parentela o di patria.

407. Tutti i Religiosi, specialmente i Superiori, siano anche esternamente più miti e sereni che gravi e austeri; siano benigni con chiunque, non rifiutando mai ad alcuno i segni dell'amore fraterno; evitino ogni espressione e atteggiamento lesivi della carità; sappiano anzi usare maggiore dolcezza e bontà con coloro che li hanno offesi.

408. Poichè la nostra vita comunitaria esige una fraternità spirituale, i Nostri sentano il

dovere di aiutarsi vicendevolmente con la conversazione spirituale e la mutua correzione, per togliere quei difetti che sono di danno alla Comunità o ai singoli membri.

409. I nostri Religiosi usino discrezione nel parlare con estranei della vita interna e delle persone dell'Ordine; quando, per gravi motivi, dovessero ricorrere al loro consiglio, si atten- gano alle esigenze della prudenza e della carità.

410. Facilmente saremo inquieti e sospettosi e dimenticheremo di attendere a noi stessi, se, con animo critico, ci interesseremo dei detti e delle azioni degli altri. Se non urge il dovere di ufficio o la carità, cerchiamo di tacere, quando si tratta dei difetti degli altri, tronchiamo il discorso o cambiamolo prudentemente. Dif- fondiamo la pace e la concordia, parlando di quanto può essere di comune edificazione.

411. Evitiamo con cura i giudizi temerari e siamo cauti prima di ammettere quei sospetti che possono importunamente insinuarsi nello animo nostro; e, di fronte alle evidenti man- canze degli altri, rattristiamoci e chiediamone a Dio l'emendamento con assidua preghiera.

412. Quando, per nostra debolezza e fragi- lità, ci sentiamo provocati ad impazienza e sde- gno verso qualche fratello, per non turbare la pace, poniamo un freno risoluto alla lingua e non lasciamoci trascinare dalla collera a dire cosa della quale, ritornata che sia la serenità, abbiamo poi a pentirci. Ricordiamoci che sa- remo felici, se sapremo sopportare, per amore di Gesù Cristo, le ingiurie e i disprezzi.

413. La carità sia praticata non soltanto tra i Confratelli, ma anche tra una Comunità e la altra. Pertanto, le Case, che hanno larghezza di persone e di mezzi, vengano volentieri in aiuto di quelle più bisognose o in condizioni di particolare necessità. Lo stesso dicasi tra Provincia e Provincia.

414. Se c'è un momento in cui i Nostri debbono manifestare amore ai propri Confra- telli, è specialmente quando questi si amma- lano. Pertanto, si industrino perchè nulla man- chi per la loro pronta guarigione, a costo di qualsiasi sacrificio.

415. Per la cura dei malati, in ogni Casa ci siano possibilmente, per uso d'infermeria, lo-

cali appositi fuori della clausura. All'infermeria sia preposto un Religioso animato da vero amore per i Confratelli, il quale si preoccupi di favorirne la guarigione, osservando diligentemente le prescrizioni del medico. In mancanza di Religioso infermiere, i Superiori potranno avvalersi dell'opera altrà persona.

416. Il Religioso gravemente ammalato non venga mai lasciato solo; Padri e Fratelli si avvicindino, anche con sacrificio, per assisterlo amorevolmente. All'occorrenza, non si esiti a ricoverare il malato all'ospedale o in casa di cura.

417. Per la cura spirituale del malato, il Superiore faccia in modo che si confessi e si comunichi frequentemente. Aggravandosi la malattia, l'infermo riceva tempestivamente l'Unzione degli infermi, il Santo Viatico e la Benedizione papale "in articulo mortis". Il Superiore solleciti preghiere dai Religiosi anche di altre Case per il confratello infermo.

418. L'amore unisce i nostri Religiosi in vita e in morte. Perciò sarà nostro impegno suffragare le anime dei Confratelli, che, lascia-

ta la vita terrena, attendono di riunirsi per sempre con Cristo nella Patria celeste.

419. Appena muore un Religioso o un Novizio o un Aggregato "ad habitum", il Superiore ne informi subito tutte le Comunità, per sollecitare i suffragi prescritti a norma del numero seguente, e compia quanto è prescritto dal Rituale in tale evenienza. Procuri inoltre che se ne conservi la pia memoria, delineandone un opportuno profilo, da pubblicare sulla Rivista dell'Ordine.

420. In ogni Casa si compiano i seguenti suffragi: tutti i Religiosi reciteranno in comune l'Ufficio dei Defunti; i Sacerdoti applicheranno una Messa; i Chierici e i Fratelli vi parteciperanno. La Messa esequiale sia possibilmente concelebrata.

421. In ogni Comunità religiosa si celebri mensilmente una Messa in suffragio dei nostri Religiosi, Aggregati, Parenti e Benefattori defunti. Nel mese di novembre, tale Messa sia celebrata con maggiore solennità e con la partecipazione della Comunità.

422. La divina chiamata, che ci ha indotti a lasciare volontariamente la nostra famiglia, non ci impedisce di continuare ad amare i genitori ed i parenti, sia vivi che defunti, e di ricordarli con affettuosa preghiera. I Superiori permettano ai loro Religiosi di celebrare o di fare applicare per loro alcune Messe nel corso dell'anno.

423. Debbono essere ricordati sempre i Benefattori delle nostre Opere, sia vivi che defunti. Dimostrino i Nostri gratitudine, specialmente con l'offerta di preghiere, comuni e private, per ottenere loro da Dio grazie e benedizioni.

CAPITOLO XI

MORTIFICAZIONE

424. Da tutti i Religiosi sia tenuta in somma stima la mortificazione, poichè, se questa è un dovere per tutti i fedeli in forza della legge divina, lo è a maggior ragione per coloro che, professando i consigli evangelici, hanno preso un più preciso impegno di seguire Gesù, rinnegando se stessi, prendendo la propria croce e partecipando ai suoi patimenti.

425. Mentre esortiamo vivamente i Religiosi a praticare la mortificazione personale volontaria, abbracciata nei limiti consentiti dalla obbedienza, indichiamo alcune osservanze penitenziali comuni, a cui tutti debbono sentirsi particolarmente obbligati.

426. I Nostri osservino i digiuni stabiliti dalla Chiesa. Inoltre, digiunino nei giorni che precedono la ricorrenza del transito del Santo Fondatore, la solennità del Corpus Domini, e la festa della Beata Vergine Maria Madre de-

gli Orfani; così pure nel giorno precedente la apertura del Capitolo Generale.

427. Al venerdì i Nostri sono invitati ad attendere alla meditazione della Passione del Signore. In più, ogni Famiglia religiosa determini una forma comunitaria di penitenza, tenendo presenti le indicazioni dell'Autorità Ecclesiastica.

428. Nel periodo quaresimale, oltre a quanto suggerito al numero precedente, i Nostri attendano più intensamente alla vita di sacrificio e al raccoglimento. Al venerdì è lodevole tradizione praticare l'esercizio della "Via Crucis". Per maggiormente conformarsi a Gesù povero e crocifisso, si consiglia ai Nostri lo spogliamento volontario di ogni oggetto non strettamente necessario che possano avere presso di sé.

429. Ottima pratica di mortificazione e mezzo indispensabile per l'unione con Dio e la custodia di tutte le virtù è l'osservanza esatta del silenzio, soprattutto nei luoghi riservati ai Religiosi.

430. Il lavoro è mezzo di vera mortificazione; infatti il quotidiano impegno al servizio delle anime, particolarmente dei giovani, lo studio e le opere manuali sono esercizio di penitenza e aiuto per seguire "la via del Crocifisso".

431. Anche nel cibo e nel vestito i Nostri amino la mortificazione, accettando di buon grado quanto la Comunità provvede. Durante la mensa si eviti ogni atteggiamento non consono alla modestia religiosa.

432. Un utile esercizio di umiltà e mortificazione, conforme alle nostre tradizioni, è anche quello di accusare dinanzi alla Comunità le proprie colpe.

433. I Nostri accettino da Dio con animo sereno e riconoscente tutte le prove fisiche, come le malattie, la vecchiaia, i disagi vari, e quelle morali, come gli insuccessi, le contrarietà, le difficoltà nella stessa vita interiore, in spirito di oblazione e di espiatione con Cristo crocifisso. A Lui in modo specialissimo si uniscano nella offerta degli ultimi momenti della vita e della morte stessa, per la certezza del compimento definitivo del mistero pasquale con Cristo.

SUPERIORE LOCALE

434. I nostri Superiori siano particolarmente animati da spirito di carità e pietà, ricchi di doti anche umane, quali la bontà, la magnanimità, la serenità, la forza e la saggezza, dovendo essere i promotori principali dell'armonia nelle Comunità. Ispirandosi ad un autentico senso di umiltà, sappiano servire tutti con delicatezza, premura e, ove occorra, anche con fermezza, sull'esempio del Divin Maestro e di San Girolamo Emiliani. Compiano il loro ufficio, avendo di mira solo la gloria di Dio e il bene della Comunità, che dovranno guidare verso la meta comune, e, nella loro azione, curino particolarmente la gioventù, specie quella orfana e povera, nostra preziosa eredità.

435. Il Superiore Locale, ricevuto il decreto di nomina, raggiunga la sua Casa, a meno che dimori già in essa. Quindi si impegni efficacemente per conoscere bene lo stato della Casa affidatagli e, appena possibile, convocato il Ca-

pitolo Locale, farà leggere dall'Attuario il decreto di nomina. Dopo una opportuna esortazione, renda note alla Comunità le eventuali disposizioni ricevute dai Superiori Maggiori, facendole trascrivere nel Libro degli Atti, come d'altronde farà per tutte quelle indicazioni che riterrà opportuno impartire per il buon funzionamento della Casa. Assegni ad ogni Religioso il proprio ufficio, almeno in via provvisoria, in attesa di fare eleggere gli Officiali della Casa a norma delle Costituzioni (n. 298). Riceva gli inventari della suppellettile preziosa e artistica della Casa e della Chiesa dal predecessore, o, in sua assenza, dal Vicesuperiore. Appena possibile, li controllerà e li completerà, se necessario. Si faccia pure consegnare il registro dei Legati di Messe e di ogni altro onere, sia perpetuo che temporaneo, della Casa; il registro delle Messe contenente il numero, l'intenzione e l'elemosina delle stesse; il registro delle Messe "de Spiritu Sancto" e quello dei suffragi per i nostri Defunti. Infine si faccia consegnare i libri dell'amministrazione ordinaria e di quella straordinaria, effettuando nel contempo il controllo di cassa.

436. Non sia troppo sollecito ad introdurre novità, e non voglia nè permetta che le buone tradizioni della Casa siano trascurate. Se poi giustificati motivi suggeriranno di introdurre qualche novità di rilievo, agisca d'accordo con il suo Capitolo.

437. E' compito precipuo del Superiore vigilare perchè il culto divino sia particolarmente curato e sviluppato; che le Costituzioni, le Regole e i Decreti, e specialmente i tre Voti siano da tutti religiosamente osservati; che da tutti si attenda con diligenza al proprio ufficio; che ci sia un vivo senso di fraternità, di unione, di uniformità di vita e di amore al nostro Ordine, di rispetto verso i Superiori e gli anziani; che vengano dissipate eventuali incomprendimenti, ed evitati possibili cattivi esempi.

438. Il Superiore, nel Capitolo ed anche in altri momenti, tenga informati i Confratelli su quanto interessa la vita della Comunità, allo scopo di avere suggerimenti e consigli, e di sollecitare la preghiera per ottenere luce ed aiuto dal Signore nella soluzione dei problemi più gravi. Instauri un dialogo fraterno, per cui,

nella ricerca comune della volontà di Dio, regni nella Comunità l'unione dei cuori e delle attività di apostolato.

439. Il Superiore ami i propri Confratelli con l'amore stesso di Dio, li ascolti, specialmente se giovani, quando a lui si accostano per manifestare gli intimi sentimenti e crucci del loro animo; per quanto può, e con l'aiuto di Dio, li consoli, qualora li veda turbati o sfiduciati, e li inviti a mantenere vivi i contatti con lui. Per assolvere a questo delicato dovere, sia suo impegno formarsi una adeguata cultura ascetico-morale con lo studio della Sacra Scrittura, dei Santi Padri e dei Maestri di vita spirituale.

440. Provveda alle necessità spirituali di tutti i Confratelli con grande sollecitudine e carità. Oltre che dei colloqui privati, si serva di opportune comuni esortazioni in Capitolo o fuori di esso, secondo le necessità, per spingerli ad attendere alla perfezione. Allo scopo, provveda con larghezza libri spirituali, o anche altri, adatti ai bisogni e alla capacità dei singoli Religiosi. Infine sia a tutti di buon e-

sempio, specialmente con l'intervento agli atti della Comunità, a meno che non ne sia seriamente impedito.

441. Il Superiore abbia anche molta cura della salute dei suoi Religiosi; perciò impedisca quanto potrebbe danneggiarla, e favorisca invece quanto la può conservare ed accrescere. Verso i malati poi usi attenzione e carità paterna, perchè nulla loro manchi.

442. E' dovere del Superiore dirigere e coordinare le varie attività della Casa, e vigilare perchè tutti, compreso il personale dipendente, attendano al proprio compito. Dovendo assumere tale personale per ragioni di insegnamento o di servizio, il Superiore provveda dopo aver sentito il parere dei Consiglieri.

443. Il Superiore accolga con ogni carità e riguardo i nostri Religiosi di passaggio ed eventuali ospiti. Non sia facile a concedere ospitalità ad estranei, se non per particolari ragioni di convenienza; e, trattandosi di un notevole periodo di permanenza, agisca con il parere dei suoi Consiglieri.

444. Il Superiore curi la regolare celebrazione delle Messe manuali, e distribuisca quelle eccedenti, secondo le norme del Diritto comune e le disposizioni dei Superiori Maggiori. Non accetti Legati perpetui di Messe, ma solo per un determinato periodo di tempo, con l'autorizzazione del Preposito Provinciale. Ne faccia elenco preciso; copia di esso sia esposta in sacrestia perchè ne sia facilitato l'esatto adempimento alle date stabilite. Il capitale lasciato per la costituzione dei Legati venga investito, a norma dei Sacri Canonì.

445. Il Superiore curi che la Casa abbia il suo Archivio ben attrezzato e custodito in luogo sicuro. In esso vanno conservati: i rescritti, i decreti e i documenti ecclesiastici che riguardano la Casa; i decreti del Capitolo Generale, i documenti e le lettere dei Superiori Maggiori, raccolti normalmente nella Rivista dell'Ordine, i cui numeri siano ben ordinati in serie completa; tutti gli strumenti autentici: scritture, contratti, convenzioni e tutto ciò che si riferisce alla proprietà immobiliare e alla sua amministrazione; gli inventari della suppellettile preziosa e artistica della Casa e della Chie-

sa; i dati personali dei Religiosi; i libri degli Atti, i libri degli obblighi spirituali, le lettere di notevole rilievo. Di tutti questi documenti si compili un indice preciso, e non se ne asporti alcuno, se non per grave motivo. In tal caso si lasci però una scheda da custodire nel medesimo Archivio, dalla quale risulti a chi e quando sono stati consegnati; appena restituiti, vengano collocati al loro posto.

CAPITOLO XIII

VICESUPERIORE E ATTUARIO

446. Compito specifico del Vicesuperiore è quello di aiutare il Superiore nel governo della Casa. Nell'assenza poi del Superiore, ne fa le veci in tutto; tuttavia non si discosti dall'impostazione del regime ordinario del Superiore, se non in casi urgenti, avvisando il Superiore, al suo rientro, di quanto fatto per il meglio. Faccia in modo che nella Casa tutto si svolga regolarmente; anzi, si impegni in maniera tale che, nell'assenza del Superiore, l'osservanza delle Costituzioni e Regole sia possibilmente più esatta ancora.

447. Il Vicesuperiore sia esempio di taciturnità, compitezza ed osservanza regolare, ma soprattutto di rispetto ed obbedienza verso il Superiore, con il quale sarà una cosa sola, difendendolo, se necessario, da critiche ingiuste. Parimenti sia puntualissimo agli atti della Comunità. Infine è suo dovere tenere il Superiore al corrente di tutto, specialmente se ci fosse da portare rimedio a qualche inconveniente.

448. Il Vicesuperiore deve essere la persona più adatta per tenere unita la Comunità con il suo Superiore; a lui i Religiosi possono sempre rivolgersi come a un fratello maggiore con il quale aprirsi, indicando le proprie necessità, anche di ordine spirituale. In modo particolare è demandata a lui la cura spirituale dei Fratelli, che egli guiderà all'osservanza delle Costituzioni e Regole, aiutandoli e confortandoli in ogni evenienza.

449. Se dovesse constatare, direttamente o tramite i propri Confratelli, che il Superiore compie qualche errore o nell'osservanza delle Costituzioni e Regole o nella sua vita personale, oppure lo vedesse eccessivamente severo o accondiscendente, dopo aver pregato, con rispetto e con confidenza gli manifesti ogni cosa nel Signore.

450. E' compito specifico dell'Attuario descrivere sul Libro degli Atti del Capitolo Locale, sotto la vigilanza del Superiore, oltre quanto indicato dal n. 303 delle Costituzioni, gli avvenimenti più notevoli: riunioni di studio per la risoluzione del caso e simili, ritiri o esercizi sprituali, specifica attività dei Religiosi, loro

assenze prolungate e motivate o cambiamento di residenza, celebrazioni solenni sia religiose che di altro carattere, visite di Superiori o di personalità, avvenimenti locali, specie se hanno riferimento con la Casa.

451. Delle cose qui sotto elencate, dopo averle descritte sul Libro degli Atti, sia inviata copia all'Archivio generale e a quello provinciale: documenti che si riferiscano alla consacrazione della Chiesa o di altari; copie degli atti di donazione o di testamenti a favore delle nostre Case o Chiese; descrizione autenticata di eventuali grazie insigni riferite alla Beata Vergine Maria o al nostro Padre San Girolamo o a qualche Immagine venerata presso di noi; elenchi dei nomi e meriti dei principali benefattori, nonchè degli Aggregati "in spiritualibus"; notizia dell'avvenuta vestizione, professione, ordinazione dei Nostri.

CAPITOLO XIV

ISTITUTI DI EDUCAZIONE

452. Le norme pratiche particolari, che regolano la vita e il funzionamento e i compiti delle persone dei nostri Istituti di educazione, sono più ampiamente contenute nei Regolamenti, dei quali si raccomanda l'osservanza.

453. Oltre ai tradizionali Istituti di educazione, l'Ordine può anche assumere la direzione di Istituti speciali, a cui affluiscono alunni che presentano particolare difficoltà educative e scolastiche, e necessitano perciò di ambiente e personale specializzato.

454. Qualora il nostro Ordine fosse invitato nel governo di essi i Superiori si ispirino ai principi pedagogici della nostra tradizione e seguano le norme impartite dalla Santa Sede e dai Vescovi.

455. Il Padre Rettore è il responsabile di tutta l'attività dell'Istituto e ne guida l'orientamento educativo. E' suo compito realizzare

una sincera collaborazione di tutti gli educatori, distribuire le singole mansioni, assumere il personale laico, ammettere i nuovi alunni, allontanare i non idonei e mantenere i normali contatti con le famiglie.

456. Il Padre Spirituale è il collaboratore ordinario del Padre Rettore per la formazione spirituale degli alunni e per l'organizzazione delle attività religiose. Egli deve curare l'istruzione religiosa e l'attiva iniziazione alla preghiera e alla vita liturgica, attraverso le esortazioni collettive ed il colloquio individuale. La sua opera sia particolarmente affiancata da tutti gli altri Educatori, specie Religiosi e Sacerdoti.

457. Il Padre Preside è il collaboratore immediato del Padre Rettore nel settore dell'attività scolastica. E' suo compito fondere in unità armonica tutto il complesso degli studi da lui dipendente, e curare che i singoli Insegnanti siano sensibili alle esigenze pedagogiche dello apostolato cristiano della scuola. Gli insegnanti a loro volta collaborino con il Padre Preside, nella piena consapevolezza della loro dignità e

della funzione educativa e didattica che compiono.

458. Il Padre Ministro è il Religioso che, in diretta collaborazione col Padre Rettore, cura la disciplina e l'ordine, che tanto favoriscono il rendimento scolastico e la stessa vita spirituale degli alunni; coordina l'attività degli altri educatori per la retta educazione umana e civica dei giovani.

459. L'assistenza diretta dei vari gruppi di ragazzi viene generalmente affidata a giovani religiosi o laici, i quali sono i collaboratori del Padre Ministro. Data la loro delicata responsabilità, questi devono essere preparati al loro compito e seguiti nell'esercizio di esso.

460. In tutti i nostri Istituti si miri a temperare la formazione intellettuale con una adeguata formazione umana, valorizzando anche le attività parascolastiche. Si organizzino riunioni per discutere argomenti particolarmente formativi e di attualità. Si formino i giovani ad un saggio uso del tempo libero e si guidino ad incontrarsi fruttuosamente con altri giovani e ad

inserirsi in altri ambienti, portando ovunque una valida testimonianza cristiana.

461. Nei locali dei nostri Istituti sia esposta l'immagine del Santo Fondatore, allo scopo di conservarne la memoria e di eccitare nei giovani la devozione.

462. Ogni Istituto segua i propri alunni, anche dopo il compimento degli studi o della preparazione professionale, soprattutto attraverso l'Associazione degli ex Alunni, la cui erezione è vivamente raccomandata. La responsabilità del suo funzionamento sia affidata a un Religioso, che ne segua da vicino l'attività e la orienti verso il raggiungimento di finalità umane e soprannaturali.

CAPITOLO XV

MINISTERO PASTORALE

463. L'Ordine nostro annovera tra le sue forme di apostolato anche il ministero pastorale nelle Parrocchie. Le norme riguardanti l'erezione canonica di una Parrocchia, la presentazione all'Ordinario del luogo del Religioso scelto a governarla, la sua investitura, i suoi diritti e doveri, sono previste dal Diritto comune e dalle disposizioni particolari di ciascuna Diocesi.

464. Il Parroco e quanti collaborano direttamente con lui rimangono vincolati all'osservanza regolare, per quanto tale osservanza può coesistere con i doveri inerenti al loro ufficio.

465. I nostri Parroci istruiscano il gregge loro affidato con la predicazione della Parola di Dio in tutte le sue forme e specialmente con l'insegnamento catechistico. Questo venga impartito convenientemente sia ai fanciulli che agli adulti, affinché tutti giungano alla piena conoscenza del Mistero della salvezza.

466. Nello spirito di San Girolamo, i Parroci si sentano particolarmente stimolati alla cura della gioventù e favoriscano ogni iniziativa intesa a formarla cristianamente. Amino di intenso amore e soccorrano i poveri e i bisognosi, nei quali si realizza più perfettamente la presenza del Signore. Curino con sommo zelo i malati; li visitino frequentemente, ricordando loro che con la malattia essi sono uniti in modo speciale a Cristo che soffre e redime; rechino loro il conforto dei Sacramenti e li dispongano con carità all'ultimo incontro con Cristo.

467. Gli stessi sollecitino la collaborazione attiva dei laici, affinché prendendo coscienza della loro funzione sacerdotale, profetica e regale, partecipino alla missione salvifica della Chiesa, soprattutto attraverso le forme associate di apostolato, e, secondo l'indole secolare loro propria, operino nell'ordine temporale la consacrazione del mondo a Dio.

468. I beni che vengono al Parroco a beneficio della Parrocchia, appartengono alla Parrocchia stessa; altrimenti egli li riceve come gli altri Religiosi. Nonostante il voto di povertà,

egli può ricevere, raccogliere, amministrare elemosine per le necessità dei parrocchiani, per le scuole e le opere parrocchiali; parimenti, rispettata la volontà degli offerenti, può erogare elemosine a suo prudente giudizio, però sempre sotto la vigilanza del Superiore. Invece tocca al Superiore raccogliere e amministrare le offerte destinate alla costruzione della Chiesa o ai lavori di restauro o di abbellimento, tenuto conto di eventuali convenzioni particolari.

469. Rendendosi vacante la Parrocchia, prima della costituzione dell'Economo, assumerà il regime della Parrocchia stessa il Superiore della Casa, il quale ne darà subito notizia all'Ordinario del luogo, e, d'accordo con il Preposito Provinciale, gli proporrà uno dei nostri Religiosi, perchè venga costituito quanto prima Vicario Economo per reggere la Parrocchia per il tempo della vacanza, a norma del Diritto.

470. Benchè la cura delle anime nelle Parrocchie sia affidata al Parroco e ai suoi Cooperatori, tutti gli altri Sacerdoti della Comunità debbono collaborare con loro nell'amministrazione dei Sacramenti e nella predicazione della Parola di Dio.

471. Nessuno sia presentato all'Ordinario del luogo per ottenere la giurisdizione ad ascoltare le confessioni dei fedeli senza la previa autorizzazione scritta del Preposito Provinciale, al quale spetta giudicare dell'idoneità del candidato (cfr. n. 231, § 2).

472. I Confessori siano solleciti nell'accorrere al confessionale appena chiamati, e accettino volentieri di esercitare questo ministero presso gli Istituti per giovani, specialmente orfani. Inoltre non cerchino di legare a sè i penitenti, nè ricevano da essi doni, ma quanti accedono al confessionale trovino uguale accoglienza, ispirata a paterna bontà e pazienza.

473. I nostri Sacerdoti ricordino che si deve unire all'esercizio dei vari ministeri, e specialmente a quello della Parola, la testimonianza della vita: sulle anime, infatti, più che le parole incidono gli esempi.

474. Sappiano inoltre che l'efficacia del ministero dipende molto dalla serietà della loro preparazione; studino quindi assiduamente la Sacra Scrittura, i Santi Padri e i documenti del

Magistero ecclesiastico, e si tengano aggiornati sullo sviluppo delle scienze teologiche.

475. A questo scopo servirà anche la riunione di studio sulle discipline ecclesiastiche, che si terrà ogni mese nelle nostre Case, secondo le indicazioni del nostro Calendario e alla quale parteciperanno anche i Chierici professi studenti di teologia. Se nelle Case più piccole non si potesse tenere tale riunione, i nostri Sacerdoti parteciperanno a quelle del Clero diocesano.

476. Nelle nostre Chiese si dia la più grande importanza alla vita liturgica e la si coltivi con intensa azione pastorale, perchè i fedeli vi partecipino nel modo più consapevole ed attivo.

477. Poichè anche l'edificio sacro aiuta i fedeli ad elevare una lode sempre più perfetta a Dio, nella costruzione, restauro ed abbellimento delle nostre Chiese si esiga il maggior decoro possibile, osservando diligentemente le disposizioni vigenti sull'arte sacra. Inoltre si procuri che le stesse abbiano una ricca dotazione di suppellettile.

478. Per la conservazione della Santissima Eucaristia e degli Olii degli Infermi, si stia alle norme del Diritto comune. Le Reliquie siano collocate in luogo decoroso e vengano onorate ed esposte specialmente il cinque novembre, giorno fissato nel nostro Calendario per la loro festa liturgica.

479. Alla Sacrestia venga preposto di norma un Religioso, il quale sia molto diligente nel mantenere il decoro della Casa di Dio, nel procurare che vi si conservi un rispettoso silenzio e nell'osservare con esattezza gli orari di apertura e chiusura della Chiesa e quelli delle sacre funzioni. Egli compia il suo ufficio quasi angelico con angelica purezza e sollecitudine.

480. Il Prefetto di sacrestia sia fedele ed accurato custode della suppellettile della Chiesa. Non si permetta di vendere o acquistare cosa alcuna, ma dipenda in tutto dal Superiore. Sia pure molto esatto nel registrare e consegnare tutte le offerte, specie quelle delle Messe; e di queste curi la tempestiva celebrazione.

481. Il Prefetto di sacrestia sia particolarmente affabile e paziente con tutti, evitando però ogni familiarità con persone secolari, specie con donne. Sia pronto a rispondere quando

è chiamato e procuri che anche i Confratelli siano sollecitati alle richieste dei fedeli.

482. Desideriamo vivamente che ogni Casa abbia una biblioteca decorosa e ricca, da affidarsi alle cure di un Religioso particolarmente idoneo. A lui spetta compilare e tenere aggiornato il catalogo dei libri e suggerire al Superiore eventuali acquisti, tenendo conto delle esigenze di studio e di ministero dei Religiosi.

483. Il Bibliotecario annoti su apposito registro i libri concessi in uso, con la data di consegna e di restituzione. Non permetta che escano dalla biblioteca i libri di un certo pregio, nè che si portino libri o manoscritti in altre Case, senza licenza scritta del Superiore.

484. E' severamente proibito a chiunque di alienare, donare o permutare libri e manoscritti della biblioteca, senza il permesso scritto del Superiore, dopo aver ottenuto il consenso del Consiglio o del Capitolo Locale.

485. Ogni Casa abbia una portineria decorosa, con annesse sale di udienza. Sia cura del Superiore preporvi possibilmente un Religioso,

virtuoso e affabile, che lasci in tutti un buon concetto della Comunità.

486. Il Portinaio procuri di compiere con sollecitudine il suo delicato ufficio, e, in particolare, sia sempre al corrente di chi è in casa o fuori; consegni la posta al Superiore e, di tutto ciò che riceve, disponga secondo le indicazioni del medesimo. Accolga tutti, specialmente i poveri, con grande carità.

FORMULA DELLA PROFESSIONE

In nomine Sanctissimae Trinitatis Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Anno Domini die mensis
 in Ecclesia Civitatis
 Ego N. N. Civitatis Diocesis
 filius voveo, profiteor et
 promitto Deo Omnipotenti, Beatæ Mariæ semper
 Virgini, Beato Hieronymo Aemiliano Patri Nostro toti-
 que Dei Ecclesiae et TIBI PATRI N. N. PRAEPOSITO
 GENERALI ORDINIS CLERICORUM REGULARIUM A
 SOMASCHA (vel: PATRI N. N. PRAEPOSITO GENE-
 RALI ORDINIS CLERICORUM REGULARIUM A SO-
 MASCHA, QUEM TU, PATER N. N., LEGITIME RE-
 PRAESENTAS) et successoribus TUIS (vel: ILLIUS)
 ad Castitatem, Paupertatem et Oboe-
 dientiam. Hoc est in communi vivere iuxta Constitu-
 tiones Ordinis factas seu faciendas.

Sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelis
 (ad haec verba tangat Evangelium).

Hanc mei oblationem accipiat Omnipotens et Mi-
 sericors Deus, mihique pro Sua benignitate concedat
 ut cum Eo coniungi valeam.

Ego N. N. scripsi et propria manu subscripsi et
 ore proprio pronuntiavi.

INDICE

	pag.
<i>Presentazione del Rev.mo Padre Generale</i>	5

COSTITUZIONI

LIBRO I

Vita religiosa

	pag.
Cap. I - Natura e fine dell'Ordine	15
Cap. II - Costituzioni e Regole	19
Cap. III - Formazione dei Religiosi	22
Cap. IV - Seminario Minore	26
Cap. V - Noviziato e Professione	28
Cap. VI - Studentato	31
Cap. VII - Juniorato	34
Cap. VIII - Consacrazione religiosa	36
Cap. IX - Castità	38
Cap. X - Povertà	40
Cap. XI - Obbedienza	43
Cap. XII - Vita comunitaria	46
Cap. XIII - Vita di pietà	49
Cap. XIV - Apostolato	54
Cap. XV - Istituti di educazione	57
Cap. XVI - Ministero pastorale	61
Cap. XVII - Aggregazione all'Ordine	63
Cap. XVIII - Correzione dimissione dall'Ordine	65

LIBRO II

Governo dell'Ordine

	pag.
Cap. I - Governo dell'Ordine	71
Cap. II - Capitolo Generale	73
Cap. III - Preposito Generale	84
Cap. IV - Vicario Generale	88
Cap. V - Consiglio Generale	90
Cap. VI - Officiali Generali	96
Cap. VII - Governo delle Province	100
Cap. VIII - Capitolo Provinciale	103
Cap. IX - Preposito Provinciale	108
Cap. X - Consiglio Provinciale	113
Cap. XI - Sacra Visita	118
Cap. XII - Commissariato, Viceprovincia, Delegazione Provinciale	120
Cap. XIII - Case dell'Ordine	125
Cap. XIV - Superiore Locale	130
Cap. XV - Capitolo Locale	136
Cap. XVI - Officiali della Casa	140
Cap. XVII - Economi e Amministrazione	143

REGOLE

	pag.
Cap. I - Seminario Minore	149
Cap. II - Noviziato e Professione	152
Cap. III - Studentato	155
Cap. IV - Juniorato	158
Cap. V - Castità	160
Cap. VI - Povertà	162
Cap. VII - Obbedienza	165
Cap. VIII - Vita comunitaria	167
Cap. IX - Vita di pietà	174
Cap. X - Carità	179
Cap. XI - Mortificazione	185
Cap. XII - Superiore Locale	188
Cap. XIII - Vicesuperiore e Attuario	195
Cap. XIV - Istituti di educazione	198
Cap. XV - Ministero pastorale	202
Cap. XVI - Uffici vari	208
<i>Appendice</i>	211

Blank page with faint bleed-through text from the reverse side.

Blank page with faint bleed-through text from the reverse side.